

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

256^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	SMURAGLIA (PDS)	Pag. 24, 44
SENATO		SPERONI (Lega Nord)	26 e passim
Composizione	3	* VISCO (PDS)	48
PREANNUNZIO DI DIMISSIONI DEL SENATORE GIUSEPPE LEONI	3	* MASIELLO (PDS)	51
DISEGNI DI LEGGE		STRUFFI (PSI)	53
Discussione e approvazione con modificazioni:		SENESE (PDS)	53
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993» (1381) (Relazione orale):		COVI (Repubb.)	54, 58
PRESIDENTE	4 e passim	* PELLEGATTI (PDS)	59
* GUZZETTI (DC), relatore	4 e passim	PAGLIARINI (Lega Nord)	67
PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali	17 e passim	SAPORITO (DC)	71
RAVASIO (DC)	24	* BARBIERI (PDS)	71
		GOVERNO	
		Richieste di parere su documenti	72
		DISEGNI DI LEGGE	
		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1381:	
		PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali	75 e passim
		* GUZZETTI (DC), relatore	75 e passim

SMURAGLIA (PDS)	Pag. 81
GIOLLO (Rifond. Com.)	88, 111
* BARBIERI (PDS)	88 e <i>passim</i>
LEONARDI (DC)	95, 99
PIZZO (PSI)	96
COVI (Repubb.)	97

Rinvio della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» (1533);

«Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (965), d'iniziativa del senatore Pinna e di altri senatori:

PRESIDENTE	112
------------------	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	113
* ZUFFA (PDS)	112
* GRANELLI (DC)	113

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

	114
--	-----

ALLEGATO**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

Presentazione di relazioni	Pag. 115
----------------------------------	----------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	115
Assegnazione	115
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	115

GOVERNO

Trasmissione di documenti	116
---------------------------------	-----

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	116
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	116
Annunzio	116
Da svolgere in Commissione	125

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ballesi, Bo, Boratto, Condorelli, De Cinque, De Cosmo, Di Lembo, Forcieri, Giacobazzo, Giorgi, Innocenti, Inzerillo, Lazzaro, Leone, Lobianco, Micolini, Minucci Adalberto, Montini, Montresori, Pezzoni, Rabino, Ranieri, Russo Vincenzo, Santalco, Stefanini, Taddei, Torlontano, Valiani, Zoso.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno e Rubner, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Campania, in seguito all'annullamento dell'elezione del senatore Alfredo Bargi, ha riscontrato nella seduta del 24 novembre che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui apparteneva il predetto senatore, è il signor Romano Cataldo Forleo.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore per la regione Campania il candidato Romano Cataldo Forleo.

Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Preannunzio di dimissioni del senatore Giuseppe Leoni

PRESIDENTE. Il senatore Leoni ha inviato alla Presidenza del Senato una lettera nella quale egli comunica la sua intenzione di

rassegnare le dimissioni dalla carica di senatore. Di tale lettera sarà data lettura in Assemblea nella seduta che i Capigruppo destineranno al voto su tali dimissioni.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993» (1381) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993».

Il senatore Guzzetti ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale; se non ci sono osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Guzzetti.

* GUZZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione di quel particolare provvedimento legislativo che la legge 8 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ha individuato come lo strumento più adatto per risolvere il problema dell'adattamento della legislazione nazionale all'evolversi del diritto comunitario.

Con il testo in esame affrontiamo la terza esperienza della legge comunitaria annuale, dopo l'edizione del 1990 (legge 29 novembre 1990, n. 428) e del 1991 (legge 19 febbraio 1992, n. 142).

Sono ben note le ragioni che non hanno consentito nello scorso anno di mantenere la prevista scadenza annuale. Nel 1992, anno cruciale del processo di integrazione europea che ha condotto all'instaurazione del Mercato unico per un'Europa senza frontiere, si è dovuto fronteggiare gli obblighi più impellenti connessi alla soppressione dei controlli di confine con la legge 19 dicembre 1992, n. 489, che si è esclusivamente occupata di problemi relativi all'instaurazione del Mercato unico.

La prima legge comunitaria del 1990 ci aveva consentito di recuperare un consistente arretrato di direttive inadempite, che collocava il nostro paese in una posizione marginale nel consesso comunitario, in stridente contrasto con una costante linea politica di forte impegno europeistico dell'Italia. La legge comunitaria del 1991, poi, stava avvicinando l'Italia ad una posizione di tranquillizzante normalità, avendo la prospettiva di operare finalmente «a regime» in piena sintonia temporale con i ritmi di produzione delle direttive comunitarie.

Oggi risentiamo della risposta parziale data agli impegni venuti successivamente a scadenza, così che il presente disegno di legge

rappresenta un adempimento non soltanto fisiologico, perchè rispondente al principio di annualità della legge comunitaria, ma anche particolarmente urgente.

Per quanto concerne l'attuazione delle direttive dobbiamo oggi registrare, per il «buco» del 1992, una forte discesa nella graduatoria degli Stati membri: dalla quarta posizione raggiunta nel 1992 siamo passati alla terz'ultima, seguiti soltanto dal Lussemburgo e dalla Grecia. Il ritardo nell'attuazione delle direttive ha anche elevato il numero delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione contro il nostro paese. Nel 1992 ci sono state notificate 137 lettere di messa in mora che, se non saranno soddisfatte, si tradurranno inevitabilmente in ricorsi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Tutto questo ci impone nuove riflessioni su un problema che rappresenta una costante nelle nostre relazioni con la Comunità europea e che, d'altra parte, non può essere risolto una volta per tutte con formule magiche.

La possibilità di un adattamento automatico della nostra legislazione alle innovazioni recate dalle direttive comunitarie, tale da esimerci da una produzione normativa di recepimento, resta una pura illusione. Anche gli altri 11 *partners* europei si sobbarcano questo faticoso lavoro legislativo. Nel nostro ordinamento costituzionale, fortemente improntato al principio della riserva di legge come garanzia democratica dei diritti fondamentali, non è pensabile che il Parlamento dismetta la sua funzione di controllo dei processi normativi, anche se condizionati da obblighi assunti in sede comunitaria. Non vi sono quindi le ragioni e le condizioni per ripensare in radice le riforme attuate con la legge n. 86 del 1989, considerando superato uno strumento come la legge comunitaria che, tutto sommato, ha finora rappresentato un'esperienza positiva.

Nel contesto della legge n. 86 del 1989 l'istituzione della legge comunitaria annuale si inquadra in un sistema di gestione delle politiche comunitarie che investe non soltanto il processo attuativo interno degli atti comunitari (la cosiddetta «fase discendente»), ma anche la fase partecipativa dell'Italia alle decisioni della Comunità (la cosiddetta «fase ascendente»), con specifica attenzione al coinvolgimento del Parlamento nella formazione degli indirizzi che il nostro paese deve far valere presso le istituzioni della CEE. In effetti, malgrado i significativi progressi segnati dalla legge n. 86 del 1989, che ha incrementato i flussi di informazione del Parlamento e le occasioni di dibattere gli orientamenti della nostra politica in seno alla Comunità, la situazione non è ancora soddisfacente al punto da costituire un'effettiva garanzia delle prerogative del Senato e della Camera.

Nel nostro ordinamento costituzionale, che accetta le limitazioni di sovranità derivanti dalla partecipazione alle organizzazioni internazionali e alla Comunità europea, il ruolo del Parlamento, espressione della sovranità popolare, non può essere confinato nel compito notarile di trasferire nelle nostre leggi quanto viene deliberato dal Consiglio della Comunità europea, anche in considerazione del bel noto *deficit* democratico del procedimento legislativo comunitario. L'esigenza della partecipazione del Parlamento al processo ascendente accresce il suo rilievo politico-istituzionale con il progredire dell'integrazione europea.

Come può constatarsi anche dalla lettura del presente disegno di legge, le politiche della Comunità pervadono ormai quasi tutti i campi della legislazione che attengono all'economia, ai rapporti sociali, al mondo del lavoro, alla cultura e al mondo della produzione. Ne risulta che il processo legislativo di pura ispirazione nazionale viene ormai, con sempre maggiore frequenza, ad imbattersi in limiti e condizionamenti comunitari. D'altronde, guardando all'esperienza degli altri *partners* europei ci si accorge che, dove il raccordo Parlamento-Governo opera con una certa efficacia, si rafforza e non si indebolisce il ruolo del paese nella Comunità, sia nella fase di decisione, a Bruxelles, dove il Governo, sorretto da direttive parlamentari, può esporre una maggiore forza negoziale, sia nella fase di attuazione interna, che è certamente agevolata da un preventivo consenso parlamentare. Non è sicuramente un caso che la Gran Bretagna, che è il paese che forse meglio di ogni altro ha inserito la voce del Parlamento nell'azione presso la Comunità, incontra meno difficoltà nel processo di trasposizione interna delle decisioni assunte a livello comunitario. Attualmente, infatti, per la tempestiva attuazione delle direttive, la Gran Bretagna è superata solo dalla Danimarca.

Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato secondo le linee portanti già sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie del 1990 e 1992, innanzi tutto, per quanto concerne le fonti normative da utilizzare, che restano necessariamente quelle indicate dalla legge n. 86 del 1989 e cioè: la legge, il regolamento dotato di forza delegificante nelle materie non coperte da riserva di legge (istituito dall'articolo 4 della suddetta legge n. 86) e l'atto amministrativo. L'impiego della legge si distingue, a sua volta, in normazione diretta, utile per limitate correzioni e integrazioni di leggi vigenti, per lo più volte a eliminare situazioni di contrasto con il Trattato ed il diritto comunitario derivato, e in legislazione delegata necessaria per l'attuazione di normative organiche contenute nelle direttive.

Nella prospettiva di un impiego delle fonti, che si inserisce nell'indirizzo generale verso la delegificazione di discipline che non presentano un rilievo socio-politico tale da esigere la garanzia della legge, il disegno di legge accentua la tendenza a riservare alla delega legislativa le sole direttive che presentano una forte incidenza innovativa in settori saldamente assestati nella legislazione; il resto – positivamente, a giudizio del relatore – viene gradualmente ripartito tra la fonte regolamentare e quella amministrativa. Viene in tal modo affidata alla delega legislativa l'attuazione di direttive in materia di professioni (articolo 9), di diritto d'autore (articolo 12), di società (articolo 14), di assicurazione (articoli 15 e 18), di tutela del consumatore (articoli 19 e 21), di sanità, per i problemi cruciali come i medicinali e gli stupefacenti (articoli 22 e 23), di tutela dei lavoratori (articoli 28 e 29), di ambiente (articoli 30 e 32). Gli allegati C e D indicano, a loro volta, che la fonte regolamentare (allegato C) e quella amministrativa (allegato D) vengono chiamate ad introdurre discipline dettagliate di carattere tecnico che, in larga parte, sono già tradizionalmente normate da fonti non legislative.

Il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, regolati dall'articolo 1, segue lo schema della precedente legge n. 142 del 1992, affidando la responsabilità primaria al Ministro per il coordinamento

delle politiche comunitarie, al quale, nel rispetto della competenza dei Ministeri di settore, spetta di garantire la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere. L'oggetto della delega è definito dal complesso delle direttive da attuare risultanti dall'allegato A.

Il disegno di legge prevede poi un allegato B che, secondo una tecnica procedurale già sperimentata dalle precedenti leggi comunitarie, ha la funzione di indicare per quali direttive i decreti legislativi di attuazione debbano essere emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Debbo ricordare che nella legge n. 400 del 1988 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio la disciplina generale della delega legislativa prevede l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali. Poichè la delega presente nel disegno di legge non supera tale limite temporale, versiamo in un ambito di facoltatività che consente di limitare questo aggravamento di procedura ai casi in cui i pareri delle Commissioni, anzichè risolversi in un inutile onere, possono aver modo di esercitare un controllo e offrire un contributo effettivo per un recepimento conforme agli interessi nazionali.

In questa logica la Commissione ha proposto una stesura dell'allegato B seguendo un criterio selettivo che tiene conto anche delle esperienze di precedenti leggi comunitarie per individuare i settori in cui il parere delle Commissioni ha manifestato un apprezzabile apporto alla formazione del provvedimento.

Il comma 2 dell'articolo 1 apporta una innovazione che merita attenzione. Anche la precedente legge comunitaria aveva tenuto conto del fatto che le direttive comunitarie vengono frequentemente modificate; a ciò la fase attuativa deve necessariamente adeguarsi, non potendosi recepire una direttiva nel suo testo originario se nel frattempo è intervenuta una modifica. Questa esigenza era soddisfatta nella legge n. 142 del 1992 dal criterio generale di cui all'articolo 2, lettera f), riprodotto nel disegno di legge all'articolo 2, lettera h).

Per evitare che questo meccanismo di garanzia di continuità e attualità del recepimento possa non funzionare nel caso in cui la direttiva venga modificata nell'imminenza della scadenza della delega, mi pare corretto ed opportuno prevedere, come stabilito nell'articolo 1, comma 2, che la sopravvenienza della direttiva di modifica comporta una proroga automatica di sei mesi.

La Commissione ha ritenuto di recepire questa indicazione che il Governo ha proposto nell'articolo 1, comma 2, apportandovi però una modifica, a mio avviso utile ed opportuna, per evitare che la delega possa sembrare una delega in bianco: essa ha indicato che il recepimento automatico di tali modifiche che intervengono nell'imminenza della scadenza del termine di recepimento della direttiva stessa non può avvenire se si modificano norme di principio.

Dato che questo dispositivo opera a condizioni certe e puntualmente definite, con l'ulteriore precisazione introdotta con l'emendamento testè ricordato, non è da ravvisarsi un'incompatibilità con l'articolo 76 della Costituzione. Sempre nel solco delle precedenti edizioni, la delega è governata da criteri e principi direttivi di portata generale (articolo 2) che indicano scelte di fondo in tema di attribu-

zione dell'organizzazione delle funzioni amministrative richieste dalle direttive di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria. Si tratta di principi già utilizzati nella precedente legge comunitaria, con l'aggiunta, sicuramente opportuna, di un ulteriore vincolo in materie di spese, posto alla lettera f), circa il recupero di costi di prestazione e controllo presso i soggetti interessati.

Nel titolo II del disegno di legge dedicato alle norme di settore troviamo, oltre alle disposizioni di applicazione diretta, i criteri e i principi particolari di delega, con riferimento alle singole direttive o gruppi omogenei di esse. Nulla quindi in questa impostazione, che ha già dato buona prova, che sia opportuno innovare.

Sono invece nuove due previsioni di delega legislativa complementare contenute negli articoli 7 e 8. L'articolo 7 conferisce al Governo una delega biennale per poter gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perchè contenuti o in regolamenti CEE direttamente applicabili o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee a istituire sanzioni penali. Come è noto, non esiste una normativa comunitaria per le sanzioni, data la forte diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano gli Stati membri liberi di regolarle e gli Stati membri vi sono obbligati, dato che un precetto non munito di sanzione è privo di effettività.

Lo strumento previsto risponde quindi ad una esigenza reale, soprattutto con riferimento alla prevenzione e alla repressione delle frodi nel settore della politica agricola comune che, per questa via, può essere efficacemente e razionalmente soddisfatta secondo indirizzi uniformi che evitino scompensi e sperequazioni nella scelta e comminazione delle sanzioni.

L'articolo 8 introduce una seconda fase di normazione delegata, limitata al perfezionamento dei testi emanati nei termini dell'articolo 1. Tale tecnica, già adottata nella legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, può essere effettivamente utile anche sul terreno della legislazione di adeguamento comunitario. Occorre tra l'altro tener conto che i provvedimenti attuativi sono attentamente esaminati dalla Commissione CEE che talvolta rileva incompletezze e imperfezioni di adempimento; se il rilievo risulta fondato, la delega correttiva consentirà una tempestiva risposta.

All'articolo 6 è stato presentato un emendamento del Governo che completa la logica della disposizione riferita alla legge comunitaria del 1991 e alla legge sul mercato interno del 1992. Le deleghe previste da queste leggi sono rimaste parzialmente inattuata ed occorre pertanto protarle oltre il termine originario ormai scaduto.

Infine, gli articoli 3, 4 e 5, con riferimento alle direttive degli allegati C e D, prevedono l'attuazione in via regolamentare o amministrativa: per quanto riguarda i regolamenti, l'articolo 3 introduce una modifica alla loro procedura di approvazione, sostituendo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nel senso di escludere in via originaria la necessità dei pareri delle Commissioni parlamentari. Su questo punto, richiamando quanto già osservato a proposito della delega legislativa, ritengo che il parere possa essere ragionevolmente

previsto solo in casi eccezionali, dal momento che si tratta di discipline tecniche dettagliate, la cui correttezza dovrebbe essere garantita dal parere del Consiglio di Stato.

La Commissione, recependo opportunamente i pareri delle Commissioni di merito, ha apportato al testo predisposto dal Governo al nostro esame, una serie di emendamenti migliorativi. Credo di poter rinviare alla lettura di tali emendamenti la valutazione del loro contenuto.

Vorrei infine svolgere alcune considerazioni sui singoli articoli. L'articolo 10 disciplina l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. Tali disposizioni prevedono che per l'iscrizione all'albo dei procuratori e a quello degli avvocati è necessario essere cittadino italiano o appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia.

L'articolo 11 indica gli specifici criteri ai quali deve essere informato il decreto legislativo di attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Voglio ricordare che su questo articolo è stato predisposto dalla Commissione uno specifico emendamento.

L'articolo 14 contiene i principi e i criteri direttivi di attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE del 23 novembre 1992, intesa ad ampliare l'ambito di applicazione della disciplina dell'acquisto e sottoscrizione di azioni proprie da parte di una società per azioni. La direttiva 92/101/CEE prevede fondamentalmente che viene considerata come effettuata dalla società o come ad essa direttamente riferibile ogni operazione o situazione consistente nel sottoscrivere, acquistare o detenere sue azioni, se posta in essere da altra società di capitali, pur se soggetta al diritto di uno Stato terzo, in cui la prima disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti o nella quale sia in condizione di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante.

Signor Presidente, lascerei una nota illustrativa, che è molto analitica e dettagliata, agli atti della seduta del Senato e arriverei rapidamente alla conclusione, richiamando l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 54 (Disposizione finale), introdotto in Commissione.

Detto articolo pone fine ad una vecchia ed antica *querelle* tra Stato e regioni per quanto riguarda la partecipazione di queste ultime ad attività ed iniziative delle istituzioni della Comunità europea. Con la norma recepita dalla Commissione non è più necessaria la preventiva autorizzazione del Governo; tuttavia ho visto che è stato presentato un emendamento tendente a modificare parzialmente questa decisione assunta in Commissione anche con il parere favorevole del Governo. Mi riservo di valutare i contenuti di detto emendamento, che ho scorso solo pochi minuti fa.

Comunque, questo articolo 54, pur non avendo una portata di grande rilevanza sul piano dei principi, è molto interessante: esso pone fine - ripeto - a contrasti e polemiche, e per questa via ribadisce un principio che la dottrina più attenta ai problemi dei rapporti tra Stato, regioni e politica comunitaria da anni riafferma, cioè che la politica comunitaria è politica interna, non politica internazionale e pertanto le

regioni in questi rapporti e attività operano nell'ambito delle competenze proprie in un rapporto diretto e non mediato dallo Stato centrale.

Concludo, ringraziando i colleghi della Commissione affari costituzionali che hanno facilitato il lavoro del relatore ed esprimendo un sentito e sincero ringraziamento al ministro Paladín per la disponibilità sempre ampia e piena che ha riservato alle proposte che sono venute dai membri della Commissione e dal relatore. Ciò conferma ancora una volta la sua attenta disponibilità nel rapporto fra Governo e Parlamento per l'individuazione di soluzioni che siano le più rispondenti alle esigenze della disciplina legislativa in materie così complesse, specifiche e particolari, non sempre di facile definizione.

ALLEGATO ALL'INTERVENTO DEL SENATORE GUZZETTI

(Commento dei principali articoli del disegno di legge n. 1381)

Articolo 10. Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 - che disciplina l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore - agli articoli 17 e 27 dispone che per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e rispettivamente in quello degli avvocati è necessario essere cittadino italiano (o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia).

Queste disposizioni sono in contrasto con gli articoli 48.2, 52 (e 59) del Trattato, in quanto limitano la libertà di stabilimento, ai fini dello svolgimento delle professioni di procuratore e avvocato, dando luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità.

L'eliminazione di questo contrasto attraverso l'emanazione d'una apposita norma è stata espressamente domandata dalla Commissione, che il 7 aprile di quest'anno ha inviato al Governo italiano una richiesta di osservazioni a norma dell'articolo 169 del Trattato.

La disposizione dettata con l'articolo 10 equipara perciò ai fini in discorso cittadini italiani e cittadini comunitari, com'è già stato fatto in precedenti leggi comunitarie con riguardo ad altre professioni (articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per giornalisti e farmacisti).

L'articolo 11. Traccia gli specifici criteri e principi cui deve essere informato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (con esclusione, naturalmente, dei servizi assoggettati, ai sensi delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, alla specifica disciplina concernente i cosiddetti «settori esclusi»); i criteri evidenziano, in particolare, l'esigenza:

a) di fornire una esatta definizione degli appalti di servizi, anche ai fini di una loro distinzione rispetto a quelli di lavori e forniture, nonchè quella di precisare le ipotesi in cui la nuova disciplina non può trovare applicazione;

b) di individuare i soggetti chiamati al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva;

c) di determinare le modalità di calcolo degli importi stimati dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva, che dovranno, in parti-

colare, tener conto di quanto precisato all'articolo 7 della direttiva stessa;

d) di precisare natura e funzione dei «concorsi di progettazione» di cui all'articolo 1, lettera g), della direttiva, indicando i casi in cui è possibile far ricorso - e con quali modalità e quali limiti, anche di valore - ad essi;

e) di assicurare che i soggetti partecipanti alle procedure di appalto di servizio o ai concorsi di progettazione non vengano discriminati in relazione alla propria soggettività giuridica; la disposizione è intesa, in particolare, a consentire la partecipazione alle procedure in questione anche di soggetti che, in base a disposizioni di diritto interno (in particolare, la legge 23 novembre 1939, n. 1815), non potrebbero a tali procedure concorrere; tale esigenza innovativa consegue, in particolare, a quelle disposizioni della direttiva (articolo 13, paragrafo 4; articolo 26, paragrafo 3) che escludono che l'ammissione ai concorsi o alle gare possa essere limitata per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o giuridiche;

f) di stabilire i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, prevedendo la possibilità di introdurre nell'ordinamento anche appositi elenchi ufficiali di prestatori;

g) di estendere, in conformità con l'articolo 41 della direttiva, la disciplina dei ricorsi giurisdizionali proponibili, in relazione agli appalti di lavori e di forniture, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche al settore degli appalti di servizi disciplinati dalla direttiva stessa;

h) di prevedere, in conformità con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa già enunciato nel disegno di legge quadro in materia di lavori pubblici, in corso di approvazione dinanzi al Parlamento, l'incompatibilità tra le posizioni di affidatario della progettazione e di aggiudicatario dei lavori oggetto della medesima.

Articolo 14. La direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 è intesa ad ampliare l'ambito di applicazione della disciplina dell'acquisto e sottoscrizione di azioni proprie da parte di una società per azioni: disciplina introdotta dagli articoli 18 a 24 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976 e che trova attualmente rispondenza negli articoli 2357 a 2359-bis del codice civile.

La direttiva 92/101/CEE prevede fondamentalmente che è considerata come effettuata dalla società o come ad essa direttamente riferibile ogni operazione o situazione consistente nel sottoscrivere, acquistare o detenere sue azioni, se posta in essere da altra società di capitali, pur se soggetta al diritto d'uno Stato terzo, in cui la prima disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti o nella quale sia in condizioni di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante.

Nella sostanza ed in linea di principio viene ad essere previsto che la disciplina che detta limiti per l'acquisto e fa divieto di sottoscrivere azioni proprie deve operare anche quando ad acquistare e sottoscrivere non sia la stessa società, ma una da essa controllata.

A questa previsione di principio è consentito però apportare deroghe.

La direttiva distingue tra casi di controllo diretto e casi di controllo indiretto e consente che nel secondo caso alla disciplina ordinaria possa esserne sostituita altra consistente nel disporre la sospensione dal diritto di voto per le azioni possedute dalla società indirettamente controllata.

La direttiva prevede ancora che la disciplina ordinaria possa non essere applicata se la società che acquista, sottoscrive o detiene lo faccia per conto di una terza non controllata o in qualità di operatore professionale su titoli, subordinatamente a certe condizioni.

I criteri di delega, sul primo punto, stabiliscono che alle operazioni e situazioni poste in essere dalle società controllate debba applicarsi la medesima disciplina, siano esse controllate direttamente o indirettamente; sul secondo e in relazione ad altre ipotesi di consentita non applicazione della disciplina ordinaria, rimettono al Governo la scelta della soluzione da preferire dettando come principio di orientamento della scelta quello della tutela della integrità del capitale delle società controllata e controllante.

Quanto al primo punto, il criterio di delega è in linea con la disciplina attualmente vigente, quale risulta dagli articoli 2357, 2357-*quater*, 2359-*bis* del codice civile.

Il terzo criterio di delega (lettera c) trova fondamento nell'articolo 2 della direttiva.

Quanto all'ultimo criterio, si deve osservare che esso non trae origine dalla necessità di attuare la direttiva 92/101/CEE, ma piuttosto dalla opportunità di allineare alla normativa comunitaria in materia di acquisto di azioni proprie tramite società controllate (quale ora risulta dall'articolo 19 della direttiva 77/91/CEE e dalla direttiva 92/101/CEE) la disciplina interna in materia di partecipazioni reciproche tra società quotate e società non quotate in borsa (quale risulta dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, da ultimo modificato con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90).

In base alla direttiva 77/91/CEE ed al suo articolo 19, l'articolo 2357 del codice civile dispone che il valore delle azioni proprie acquistate dalla società non può eccedere il 10 per cento del capitale sociale.

Lo stesso limite - in base all'attuale delega - dovrà operare per l'acquisto attraverso società controllata.

Si consideri ora esemplificativamente il caso di partecipazioni reciproche tra società quotate in borsa, ciascuna delle quali venga a possedere oltre il 2 per cento di azioni dell'altra.

L'articolo 5, comma 8, decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 rende operante, già a questo punto, l'obbligo di alienazione.

La norma, che non costituisce in questa portata attuazione d'obbligo comunitario, appare eccessivamente restrittiva; di qui l'opportunità di rendere operante il più ampio limite del 10 per cento.

Articoli 15 e 16. Le direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE - rispettivamente del 10 novembre e del 18 giugno - sono intese al completamento del mercato interno nei due settori delle assicurazioni sulla vita e contro i danni (all'origine della cui disciplina comunitaria sono le direttive 79/267/CEE e 73/239/CEE).

Scopo comune alle due direttive è rendere possibile l'esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, facilitando le imprese di assicurazione, che hanno sede sociale nella Comunità, nell'assunzione di impegni all'interno della stessa.

Il meccanismo che le due direttive configurano è quello - già sperimentato in altri settori - consistente nel subordinare l'accesso all'attività assicurativa e il suo esercizio alla concessione di un'unica autorizzazione, competente a rilasciare la quale è l'autorità dello Stato membro in cui l'impresa ha la propria sede sociale.

Per rendere operante questo meccanismo vengono stabilite le condizioni - relativamente alle riserve tecniche ed al margine di solvibilità - che le imprese nazionali sono tenute ad osservare e che le singole legislazioni debbono prevedere come requisiti minimi per l'autorizzazione.

Allo Stato diverso da quello di origine non sono consentiti mezzi di controllo preventivi, ma forme di controllo sull'attività allo scopo che risulti garantita l'essenziale tutela dei contraenti.

I criteri di delega, formulati in modo molto analitico, trovano rispondenza in disposizioni delle due direttive che, con diverse tecniche, consentono soluzioni alternative.

Quanto all'articolo 15 del disegno di legge (assicurazione sulla vita), i criteri di delega vanno ricondotti alle seguenti disposizioni della direttiva 92/96/CEE, alcune delle quali modificano a loro volta disposizioni della direttiva base (la 79/267/CEE) o della seconda direttiva regolatrice del settore (la 90/619/CEE):

la lettera *a*), all'articolo 5, nella parte in cui detta il nuovo articolo 8.3. comma 2 della direttiva 79/267/CEE;

la lettera *b*), all'articolo 5, nella parte in cui detta il nuovo articolo 8.3. comma 3;

la lettera *c*), all'articolo 10, nella parte in cui detta il nuovo articolo 23.3. ultimo comma;

la lettera *d*), all'articolo 11.6. comma 2;

la lettera *e*), all'articolo 13, nella parte in cui detta il nuovo articolo 26.1. lettera *a*);

la lettera *f*), all'articolo 16, nella parte in cui detta il nuovo articolo 13.2.;

la lettera *g*), sempre all'articolo 16, ma nella parte in cui detta il nuovo articolo 13.4.;

la lettera *h*), all'articolo 18, nella parte in cui detta il nuovo articolo 17.3.;

la lettera *i*), gli articoli 21.1. comma 3 e 21.2.;

la lettera *l*), all'articolo 22.6.;

la lettera *m*), all'articolo 24 ed ai punti 2 e 3 dell'allegato I;

la lettera *n*), parimenti all'articolo 24, ma al punto 5 dell'allegato;

la lettera *o*), all'articolo 30.2., in quanto modifica l'articolo 15.2. della direttiva 90/619/CEE;

la lettera *p*) all'articolo 31.3.;

la lettera *q*) all'articolo 39.2.;

la lettera *r*) all'articolo 45.

Quanto all'articolo 16 del disegno di legge (assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita), i criteri di delega vanno ricondotti alle seguenti disposizioni della direttiva 92/49/CEE, alcune delle quali modificano a loro volta disposizioni della direttiva base (la 73/239/CEE) o della seconda direttiva regolatrice del settore (la 88/357/CEE):

la lettera a), all'articolo 6, nella parte in cui detta il nuovo articolo 8.3. comma 1 della direttiva 73/239/CEE;

la lettera b), all'articolo 11, nella parte in cui detta il nuovo articolo 19.3. comma 3;

la lettera c), all'articolo 12.6. comma 2;

la lettera d), all'articolo 14, in quanto detta il nuovo articolo 22.1. lettera a);

la lettera e), all'articolo 17, in quanto detta il nuovo articolo 15.2.;

la lettera f), all'articolo 29.1;

la lettera g), gli articoli 21.1. comma 3 e 21.2.;

la lettera h), all'articolo 22.6.;

la lettera i), all'articolo 23, in quanto sostituisce il punto 9 dell'allegato I alla direttiva 88/357/CEE;

la lettera l), all'articolo 30.2;

la lettera m), all'articolo 35, in quanto detta il nuovo articolo 16.1. comma 3 della direttiva 88/357/CEE;

la lettera n), all'articolo 43.3. comma 2.

Articolo 18. La disciplina comunitaria in materia di conti annuali e consolidati delle società aveva consentito agli Stati di esonerare dalla sua applicazione le imprese di assicurazione sino a quando non fosse stata emanata una specifica regolamentazione per questo settore di attività.

A tanto la Comunità ha ora provveduto con la direttiva 91/674/CEE in considerazione della importanza essenziale che la comparabilità dei conti di queste imprese riveste per i creditori, i debitori, i soci, gli assicurati e per il pubblico in generale.

La disciplina dettata dalla direttiva è costruita come speciale e solo in parte derogatoria di quella comune alle società di capitali in genere.

La relazione al disegno di legge avverte che «i criteri direttivi riprendono dalle precedenti leggi di delega» - la legge 26 marzo 1990 n. 69 per le società; l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 per le banche e gli altri istituti finanziari - «l'enunciato fondamentale per cui il complesso informativo dei documenti che costituiscono il bilancio e lo integrano devono fornire un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso informazioni complete e analitiche».

Quanto ai singoli criteri e loro specificazioni può osservarsi - come si è già indicato commentando gli articoli 15 e 16 - che essi sono volti a indicare in qual modo debbano essere operate scelte autorizzate dalla direttiva.

È il caso, ad esempio, del criterio di cui alla lettera b1) - si veda l'articolo 5, comma 2, della direttiva -; di quello di cui alla lettera c) - si veda l'articolo 33.4. della direttiva.

In relazione ai subcriteri di cui alla lettera *d*) va detto che essi rimandano ai seguenti articoli della direttiva:

- il n. 1), all'articolo 18.1;
- il n. 2), agli articoli 45 e 46;
- il n. 3), all'articolo 46.3;
- il n. 4), all'articolo 55.1. lettera *b*);
- il n. 5), all'articolo 59.1.;
- il n. 6), all'articolo 60.1. lettera *a*);
- il n. 7), all'articolo 61.

L'articolo 23 detta i criteri per il recepimento della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, contenente disposizioni di armonizzazione da valere nell'ambito comunitario per il rafforzamento delle disposizioni della Convenzione di Vienna 19 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Caratteristica propria del settore, particolarmente delicato per la scala di grandezza dei profitti illeciti e per la pericolosità non solo sociale indotta, è la continua evoluzione delle situazioni da affrontare.

Le misure previste attengono alla classificazione delle sostanze, al controllo della loro fabbricazione e immissione in commercio, nonché all'attivazione di una rete informativa comunitaria delle transazioni e dei movimenti delle medesime.

Complementare alle finalità perseguite con la normativa di recepimento è la delega alla emanazione di disposizioni integrative dei regolamenti CEE nn. 3677/90, 900/92 e 3769/92 per scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope; conseguenziale è, infine, la previsione della identificazione di uno strumento agile di adeguamento della disciplina nazionale alla evoluzione delle conoscenze tecniche sull'impiego di sostanze estranee nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Il Capo VI contiene disposizioni di delega per il recepimento di direttive comunitarie in materia di ambiente e di agricoltura.

Le direttive da recepire attengono alla tutela delle acque e ai rifiuti, cui si affianca una norma transitoria in materia di impatto ambientale (articolo 33); quanto all'agricoltura, si tratta di disciplinare nel dettaglio la produzione agricola con metodo biologico.

L'articolo 30 contiene i principi generali di delega per il recepimento delle direttive in materia ambientale, cui fanno seguito criteri particolari indicati nell'articolo 31 per la tutela delle acque e nell'articolo 32 in materia di rifiuti.

Il degrado fisico del terreno e dei corpi idrici è ampiamente diffuso in tutta la Comunità e in molti luoghi è stato rilevato un aumento delle sostanze inquinanti. L'inquinamento del terreno dovuto a metalli pesanti o a prodotti organici cresce non soltanto nelle zone critiche (attorno ai centri industriali o alle discariche) ma anche in aree rurali, dove l'inquinamento atmosferico si combina con quello provocato dalle attività agricole. Le direttive da recepire sono espressione di un nuovo approccio all'inquinamento ambientale e, come indicato nelle

premesse di ciascuna di esse, debbono essere recepite con attento riferimento alla globalità della situazione ambientale degradata.

I criteri direttivi indicati nell'articolo 30, lettera *a*), impongono al legislatore delegato la individuazione di mezzi concreti per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale (inteso come danno all'ecosistema), nel quadro della normativa vigente che opportunamente dovrà essere razionalizzata, come prescrive espressamente il criterio dettato nella lettera *a*).

L'articolo 31 contiene specifici criteri di delega per la tutela delle acque. Il comma 1 detta criteri per il recepimento della direttiva 91/271/CEE che riguarda il trattamento delle acque reflue urbane e fissa un dettagliato programma, con allegato calendario, imponendo di mettere progressivamente a punto nei prossimi anni impianti che consentano di affrontare i problemi del trattamento delle acque fognarie in funzione della superficie degli agglomerati urbani.

I nitrati provenienti dai fertilizzanti chimici azotati e dalle feci del bestiame hanno già gravemente minato lo stato di salute delle acque sotterranee. Un miglioramento della situazione è atteso dalla corretta applicazione della direttiva 91/676/CEE, alla quale si riferisce il comma 2 dell'articolo in esame relativo alla tutela delle acque contro l'inquinamento causato dai nitrati.

In aderenza alle disposizioni della direttiva, i criteri dettati prevedono un'azione di sorveglianza delle acque, la designazione delle zone «vulnerabili» in due fasi successive, la predisposizione e l'attuazione di precisi programmi di intervento per ridurre l'inquinamento. Viene ribadita la irrinunciabilità del coordinamento dell'azione di risanamento con quella relativa alle acque reflue (direttiva 91/271/CEE) e alle acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236).

L'articolo 32 detta i criteri specifici per il recepimento delle direttive sui rifiuti che contengono una profonda revisione delle precedenti direttive - già recepite nel nostro ordinamento - indirizzate soprattutto a realizzare una maggiore certezza giuridica e una migliore corrispondenza ai dati scientifici della definizione di rifiuto, sulla quale riposa tutto il sistema normativo, e ad articolare le forme possibili di smaltimento privilegiando le finalità di recupero.

La direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi elenca quaranta categorie di scorie da considerare pericolose, cinquantuno sostanze (ad esempio mercurio, piombo, fosforo, solventi, idrocarburi) che se presenti nei rifiuti li fanno rientrare automaticamente nella fascia dei pericolosi quando essi presentino determinate caratteristiche di infiammabilità, nocività, tossicità, corrosione.

Ovunque siano posti in discarica, i residui pericolosi debbono essere identificati e catalogati, e nelle fasi di smaltimento, recupero, raccolta o trasporto deve essere evitato che si mescolino categorie diverse o con rifiuti che non siano classificati come pericolosi.

Coerentemente i criteri dettati prescrivono la localizzazione degli impianti di smaltimento, la predisposizione di piani di gestione dei

rifiuti e di quelli pericolosi, nonchè il coordinamento della normativa di trasporto con il regolamento CEE 259/93, che prevede vari sistemi a seconda dei tipi di spedizione e, quanto al commercio intracomunitario, la distinzione tra rifiuti destinati allo smaltimento e quelli indirizzati verso il riciclaggio.

L'articolo 33, in materia di impatto ambientale, in via transitoria prescrive la emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento per sottoporre a valutazione di impatto ambientale obbligatoria alcuni dei progetti di intervento sul territorio elencati nell'allegato II della direttiva del Consiglio 85/337/CEE.

L'articolo 34, in materia di inquinamento da amianto, rinnova la delega per la integrazione tecnica della legge 27 marzo 1992, n. 257.

L'articolo 35, relativo alla produzione agricola con metodo biologico, detta i criteri per una normativa quadro del settore, necessaria per il coordinamento delle iniziative regionali in materia e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle culture biologiche ancora in gran parte sperimentali e legate alle caratteristiche proprie dei singoli terreni nonchè del clima, e di salvaguardia della genuinità delle produzioni e del consumatore.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ben poco da aggiungere a quanto compiutamente è stato esposto dal relatore.

Dopo la parentesi del 1992, che vide approvata alla fine di dicembre una cosiddetta «legge minicomunitaria», come allora si disse, cioè una legge comunitaria mirante solo al completamento del mercato interno, il disegno di legge in esame si reinserisce nella serie delle normali leggi comunitarie, prendendo in considerazione quasi tutte le direttive europee già venute a scadenza o destinate a scadere entro il 30 giugno 1994, quale che ne sia l'oggetto.

Al momento della presentazione di tale testo, avvenuta ai primi di luglio, erano 136 le direttive comunitarie, ma il loro numero è ulteriormente aumentato superando la cifra di 150, sia perchè talune deleghe legislative, scadute senza aver avuto alcun seguito perchè non esercitate tempestivamente dal Governo, sono state rinnovate, sia perchè la 1ª Commissione ha approvato taluni emendamenti del Governo volti a recepire e ad attuare direttive sopraggiunte dopo l'approvazione del testo in Consiglio dei ministri.

Inoltre, alcune disposizioni si propongono di integrare regolamenti comunitari incompleti; altre tendono a rimuovere le cause di infrazioni comunitarie già denunciate in certi casi dalla Commissione CEE e talvolta sfociate addirittura in condanne della Corte di giustizia.

I procedimenti di recezione delle direttive, notoriamente complessi nonostante le innovazioni introdotte nel 1989, sono stati comunque semplificati per quanto consentito dalla Costituzione e dall'ordinamento vigente.

La gran parte delle direttive stesse sarà attuata per mezzo di regolamenti o di atti amministrativi dell'Esecutivo, come risulta dagli allegati C, D ed E, nel testo proposto dalla Commissione.

Per contro, le deleghe legislative sono ridotte allo stretto necessario e limitate ai casi in cui non è possibile o risulta troppo arduo ricorrere a regolamenti delegificanti, in base all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, concernente la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come già ricordato dal relatore, per mettere ordine in queste materie (nelle quali norme interne e comunitarie si sovrappongono di continuo, determinando difficoltà di lettura, di interpretazione, incertezza del diritto e disarmonie) e per consentire anche un'ulteriore delegificazione, nell'articolo 8 è stata prevista un'apposita delega all'emanazione di testi unici, che potranno anche degradare (laddove la Costituzione lo consente) il livello delle fonti normative abilitate in futuro a regolare le materie stesse.

Un'altra delega generale (anch'essa ricordata dal relatore) è volta a migliorare il coordinamento della parte sanzionatoria; essa è prevista all'articolo 7, concernente le violazioni delle disposizioni comunitarie di ogni genere, anche se contenute in regolamenti immediatamente applicabili. Anzichè introdurre sanzioni specifiche per ogni direttiva da recepire, si è stabilito che tutte le violazioni di disposizioni comunitarie in vigore siano colpite in via amministrativa o in via penale, secondo comuni principi e criteri direttivi, puntualmente indicati nell'articolo 2 del disegno di legge.

L'ultima parte del disegno di legge contiene altre disposizioni di portata generale concernenti le relazioni fra l'Italia e l'Unione europea.

Tutte le altre parti del testo in esame riguardano problematiche specifiche, che non ritengo opportuno esaminare in sede di discussione generale, pertinenti alle più varie materie (professioni, appalti, assicurazioni, protezione del consumatore, sanità, lavoro, tutela dell'ambiente, agricoltura, produzione industriale).

Dopo questi brevi cenni introduttivi, che mi riservo di integrare nel corso dell'esame dei singoli articoli, vorrei raccomandare al Senato la sollecita approvazione di questo provvedimento: approvazione molto attesa in sede comunitaria, da cui, sia pure in parte, dipendono i buoni rapporti tra il nostro paese, la Commissione CEE e la Corte di giustizia del Lussemburgo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri pervenuti dalla 5ª Commissione.

MANIERI, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il nuovo testo e gli emendamenti, fa presente di non aver nulla da osservare sul primo, pur confermando le osservazioni espresse nel parere precedente, mentre sugli emendamenti esprime parere di nulla osta, ad eccezione di quello 8.0.1, su cui il parere è contrario, per assenza della copertura finanziaria, prevista

dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto il fondo imputato a copertura non è attualmente disponibile, essendo al momento collegato ad apposito accantonamento del fondo globale negativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi il 24 novembre dall'Assemblea dichiara di non aver nulla da osservare per quanto di competenza, ivi compreso l'emendamento 8.0.1, nel nuovo testo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 e dei relativi allegati è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

ALLEGATO A

*(articolo 1, comma 1)***ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO
DELLA DELEGA LEGISLATIVA****LIBERA CIRCOLAZIONE**

- 92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
- 92/51/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
- 92/100/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
- 92/101/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1992, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

ASSICURAZIONI

- 91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
- 92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).
- 92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita).

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

- 90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

SANITÀ

- 91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

- 92/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.
- 92/73/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici.
- 92/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari.
- 92/109/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- 92/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

LAVORO

- 91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
- 91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
- 92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
- 92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

AMBIENTE E AGRICOLTURA

- 87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- 91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
- 91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
- 91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- 91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

- 92/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate.
- 92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
- 93/15/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 4)

LIBERA CIRCOLAZIONE

- 92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

SANITÀ

- 91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

LAVORO

- 91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e

della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.

92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

AMBIENTE E AGRICOLTURA

87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ai commi 1 e 4, negli allegati A e B richiamati, aggiungere le seguenti direttive:

«92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (esclusi l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 11, paragrafo 1).

92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

Ai commi 1 e 4, negli allegati A e B richiamati, aggiungere le seguenti direttive:

«92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale».

1.2

RAVASIO, ZANGARA, RABINO, CAMPAGNOLI,
CARLOTTO, SAPORITO

Al comma 4, nell'allegato B richiamato, alla voce: «Lavoro» aggiungere la seguente direttiva:

«91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro».

1.1

SMURAGLIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

RAVASIO. Do per illustrati i miei emendamenti 1.3 e 1.2.

SMURAGLIA. Il mio emendamento è relativo all'allegato B. Non capisco perchè si voglia escludere la direttiva 91/533, che è importante in materia di lavoro, da quelle indicate nell'allegato B per le quali occorre il preventivo parere del Parlamento. Non mi sembra ci sia una ragione valida per cui il Parlamento non dovrebbe esprimersi su una direttiva che riguarda un settore molto delicato. Poichè questo non implica alcuna perdita di tempo, mi sembra opportuno che la 91/533 venga inserita nell'elenco.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GUZZETTI, *relatore*. I tre emendamenti all'articolo 1 riguardano una questione più generale relativa alle modalità di recepimento delle direttive comunitarie. La Commissione, in sede di stesura e di esame dei vari allegati, ha ritenuto di formulare questo articolo, collocando al suo interno gli allegati A e B (in particolare il B che prevede il recepimento delle direttive con decreto legislativo previo parere della Commissione), seguendo il criterio, ricordato anche dal Ministro, della delegificazione. Mentre si tende, a livello di legislazione ordinaria, a seguire la direzione della delegificazione, in tal modo, invece, rafforzando l'elenco con l'inclusione di normative comunitarie che richiedono il parere delle Commissioni parlamentari, si va in una direzione opposta.

Il relatore di per sè non ha motivi particolari per opporsi agli emendamenti; osserva però che, relativamente agli emendamenti proposti dal senatore Ravasio, già in Commissione si era detto che trattandosi di materia molto dettagliata (le norme sanitarie per la produzione del latte crudo, l'identificazione e la registrazione di animali) sarebbe stato meglio lasciarla alla competenza del Governo, senza il parere della Commissione. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento del collega Smuraglia; l'oggetto della direttiva riguarda l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. È parso alla Commissione, che ha anche esaminato un emendamento in tal senso, che l'oggetto della direttiva non abbia quella rilevanza che gli viene attribuita dal presentatore dell'emendamento, tale da proporre la direttiva al recepimento. L'informazione al lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro non è sembrata alla Commissione di tale rilevanza da sottoporla ad un procedimento così impegnativo e cioè l'emanazione di un decreto legislativo, previo parere della Commissione.

Ricordo che la Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti e quindi, in qualità di relatore, sono portavoce di tale espressione; mi rimetto però all'Aula, dopo aver ascoltato il parere del Governo.

PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali. Signor Presidente, credo che sia necessario distinguere. Sull'emendamento 1.1 del senatore Smuraglia mi rimetto all'Aula, perchè fin dall'inizio il Governo ha ritenuto che la determinazione della tabella B spetti a questa Assemblea.

Quanto agli emendamenti 1.3 e 1.2 suggerirei una soluzione alternativa. Prevedere che queste direttive rientrino negli allegati A e B significherebbe, come ha già notato il relatore, legificare su materie che fin d'ora sono delegificate e quindi si prestano ad essere trattate per mezzo di regolamenti o di atti amministrativi. Peraltro quanto ai regolamenti constato che vi è la possibilità, prevista dal disegno di legge comunitaria e concretata dalla tabella D, che su di essi ci sia il parere delle Commissioni parlamentari; quindi se l'Assemblea fosse di questo avviso – e io mi rimetto alle sue decisioni – le direttive 92/46, 92/116 e 92/102 potrebbero rientrare non nell'allegato B ma nell'allegato D.

Viceversa la direttiva 92/120, che concerne la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale, oggi – a mio parere opportunamente – viene recepita mediante atto amministrativo. Pertanto non è concepibile un parere delle Commissioni parlamentari competenti e quindi sull'emendamento 1.2, nella parte in cui richiama la direttiva 92/120, esprimerei comunque un parere negativo.

In sostanza chiedo che gli emendamenti 1.3 e 1.2 nella loro attuale formulazione siano respinti dall'Assemblea; suggerisco che, per tre di queste quattro direttive, sia previsto l'inserimento nella tabella D riguardante i regolamenti da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari. Ma su questo mi rimetto all'Assemblea.

Viceversa per quanto riguarda la direttiva 92/120 menzionata nell'emendamento 1.2, mi pare che essa non si presti in modo assoluto ad un'operazione di questo tipo.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUZZETTI, *relatore*. Mi pare che la proposta del Ministro sia molto saggia e ragionevole e potremmo accoglierla. Pertanto tre delle quattro direttive citate dagli emendamenti del senatore Ravasio, la direttiva 92/46, la 92/102 e la 92/116 potrebbero essere incluse nell'allegato E, cioè essere attuate tramite regolamento previo parere delle Commissioni parlamentari; invece l'attuazione della direttiva 92/120 dovrebbe essere realizzata mediante atto amministrativo, così come prevede il testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, l'Assemblea non vota delle direttive ma degli emendamenti; quindi lei deve pronunciarsi sugli emendamenti in modo che tutta l'Assemblea sappia qual è il parere del relatore su ciascuno di questi emendamenti.

GUZZETTI, *relatore*. Sull'emendamento 1.3 accolgo la proposta del Ministro tesa ad inserire le due direttive citate - la 92/46 e la 92/102 - nell'allegato E, che comprende le direttive da attuarsi mediante regolamento previo parere delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 1.3 viene fatto proprio dal relatore e modificato in modo che le direttive rientrino nell'allegato E?

GUZZETTI, *relatore*. Qualora l'emendamento 1.3 venisse modificato dai presentatori nel senso da me indicato, il parere sarebbe favorevole. Se però il testo rimane invariato, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Ministro è conforme?

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Nel testo attuale anch'io sono contrario.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, i senatori della Lega Nord si riservano di chiedere, nel prosieguo della seduta, l'effettuazione di votazioni mediante sistema elettronico. Le chiediamo pertanto di dare il necessario preannuncio per la decorrenza dei venti minuti necessari. (*Applausi del senatore Lorenzi*).

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Ravasio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Ravasio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Smuraglia.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato, con gli allegati A e B.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le

infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dei relativi allegati:

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

ALLEGATO C

(articolo 4, comma 1)

89/360/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini.

89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

- 91/269/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.
- 91/342/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri.
- 91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- 91/499/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica.
- 91/672/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna.
- 91/685/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
- 91/687/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica.
- 92/33/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
- 92/34/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
- 92/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
- 92/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
- 92/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
- 92/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

- 92/45/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
- 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (esclusi l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 11, paragrafo 1).
- 92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
- 92/66/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.
- 92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
- 92/90/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.
- 92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
- 92/110/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
- 92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 92/117/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
- 92/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonchè misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
- 93/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la Direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine.
- 93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le Direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica),

89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

ALLEGATO D

(articolo 4, comma 2)

89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/440/CEE: Direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'allegato C richiamato, sopprimere le seguenti direttive:

«92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (esclusi l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 11, paragrafo 1).

92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

4.3

RAVASIO, ZANGARA, RABINO, CAMPAGNOLI,
CARLOTTO, SAPORITO

Al comma 1, nell'allegato C richiamato, sopprimere la seguente direttiva:

«92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile».

4.2

ZANGARA, RAVASIO, RABINO, CAMPAGNOLI,
CARLOTTO, SAPORITO

Al comma 1, nell'allegato C richiamato, aggiungere la seguente direttiva:

«92/105/CEE: Direttiva della Commissione dal 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione».

4.1

RAVASIO, ZANGARA, SAPORITO, CAMPAGNOLI,
RABINO, CARLOTTO

I presentatori di tali emendamenti hanno rinunciato ad illustrarli.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro contrario agli emendamenti 4.3, 4.2 e 4.1.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Mi perviene ora un nuovo emendamento presentato dal relatore il cui testo è il seguente:

Al comma 2, nell'allegato D richiamato, aggiungere le seguenti direttive: «92/46/CEE, 92/102/CEE e 92/116/CEE».

4.4

IL RELATORE

Lei quindi pensa, con questa formula, di reintrodurre nell'articolo 4 quegli emendamenti che non sono stati approvati all'articolo 1.

GUZZETTI, *relatore*. Ribadisco comunque che gli emendamenti 4.3, 4.2 e 4.1 vanno respinti.

PRESIDENTE. Ho capito, però il suo emendamento introduce nuova materia nell'articolo 4, in cui inseriamo gli emendamenti all'articolo 1 in una formulazione diversa. In sostanza c'è una differenza giuridica, perchè non passiamo più attraverso la delega ma passiamo attraverso l'autorizzazione amministrativa. Su questo punto vorrei naturalmente sentire il parere del Governo. È la sua proposta, vero, ministro Paladin?

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, più che di una proposta si tratta di un suggerimento che naturalmente non si estende alla direttiva 92/120.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la invito ad esprimere il parere anche sui restanti emendamenti.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.* Signor Presidente, anch'io come il relatore avevo già espresso parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.2 e 4.1. Mi domando tuttavia se essi non siano preclusi dalla votazione effettuata sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ritengo che l'Assemblea debba pronunciarsi sulla sottoposizione o meno al voto degli emendamenti 4.3, 4.2 e 4.1.

Metto pertanto ai voti la proposta di espungere dalla votazione i tre emendamenti suddetti.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Ravasio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Zangara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Ravasio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 con gli allegati C e D.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'annesso allegato:

Art. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E.

ALLEGATO E

(articolo 5)

- 88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- 89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
- 89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
- 89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
- 90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.
- 90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
- 91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
- 91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione di tuberi-seme di patate.
- 91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
- 91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

- 91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
- 91/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT).
- 91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
- 91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- 91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
- 91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1º marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V).
- 91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
- 91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.
- 91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari.
- 91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.

- 91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
- 91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto.
- 91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
- 91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.
- 91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.
- 91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
- 92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
- 92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
- 92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.
- 92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

- 92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
- 92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.
- 92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.
- 92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.
- 92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.
- 92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.
- 92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (limitatamente all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 1).
- 92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
- 92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura).

- 92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico).
- 92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
- 92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro.
- 92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
- 92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
- 92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
- 92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari.
- 92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

- 92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
- 92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
- 92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
- 92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
- 92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1º dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
- 92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
- 92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
- 92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.
- 92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.
- 92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.

- 92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
- 92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
- 92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.
- 93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi).
- 93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
- 93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
- 93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
- 93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.
- 93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale.

93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni.

93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'allegato E richiamato, sopprimere la seguente direttiva:

«92/105/CEE: Direttiva della Commissione dal 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione».

5.1

RAVASIO, ZANGARA, SAPORITO, CAMPAGNOLI,
RABINO, CARLOTTO

Al comma 1, nell'allegato E richiamato, sopprimere la seguente direttiva:

«92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale».

5.2

ZANGARA, RAVASIO, RABINO, CAMPAGNOLI,
CARLOTTO, SAPORITO

Tali emendamenti, a seguito delle precedenti votazioni, risultano preclusi.

Metto ai voti l'articolo 5 con l'allegato E.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

*(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi
19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489)*

1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.

2. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, è estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.

3. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

5. È abrogato l'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

6. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, è differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge».

6.2

SAPORITO, TANI, RUFFINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489».

6.1

SMURAGLIA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

6.3

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SMURAGLIA. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 non modifica sostanzialmente il testo dell'articolo, ma reca un contributo di chiarezza e potrebbe evitare future controversie. Qui si tratta delle otto direttive in materia di sicurezza del lavoro per le quali è scaduto il termine il 5 settembre, che qui vengono sottoposte ad una proroga. Senonchè, il comma 6 recita: «Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Ora, poichè l'articolo 43 conteneva anche i criteri della delega, che peraltro sono estremamente importanti in quanto prevedono la salvaguardia delle disposizioni più favorevoli esistenti nei vari paesi, domani si potrebbe obiettare che è stato prorogato il termine, ma non i contenuti essenziali ed i criteri della delega. Per evitare ciò, l'emendamento mira a precisare che restano fermi i criteri di delega e i principi di cui all'articolo 27, che si riferiscono all'obbligo di sentire preventivamente il Parlamento che, nella prima legge, era stato dimenticato. Si tratta quindi di un chiarimento onde evitare future controversie, che credo giovi alla chiarezza, senza modificare in nulla il testo attuale dell'articolo.

Aggiungo che nel parere espresso dalla Giunta per gli affari regionali, allegato agli atti, si esprime proprio un'opinione in questo senso. Dicendo cioè che in senso tecnico si tratta di una delega che viene nuovamente conferita, e non prorogata, in quanto era già scaduta. È opportuno quindi ribadirlo. Ritengo - e sono pienamente d'accordo con la Commissione affari regionali - che questo chiarimento sarebbe giovevole a tutti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.2 e 6.1.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Non ho sostanziali obiezioni, signor Presidente, sull'emendamento 6.1. Ritengo infatti che l'emendamento presentato dal senatore Smuraglia sfondi una porta aperta, ma poichè ciò che abbonda non vizia, non mi dichiaro contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.2.

Quanto all'emendamento 6.3, presentato dal relatore, ringrazio il senatore Guzzetti che ha reso esplicito ciò che il Governo intendeva fin dall'inizio. Il mio parere è dunque favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

FERRARA Vito. Signor Presidente, ma molti non alzano la mano!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Smuraglia.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei spiegare che l'emendamento 6.3 è volto a rendere più esplicita la volontà della Commissione, se sarà approvato, come io mi auguro, dal Senato. In sede di Commissione infatti avevamo abrogato l'articolo 5 della legge n. 489, con l'intenzione di far rivivere un termine contenuto in una legge precedente.

Poichè vi è il rischio, per come è formulato il comma 5, che il termine non riviva, con la formulazione proposta dal mio emendamento non vi sarebbe dubbio che la volontà della Commissione sarebbe rispettata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.

È approvato.

I senatori favorevoli sono pregati di alzare la mano, altrimenti ha ragione il senatore Ferrara Vito.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

Devo nuovamente ribadire il mio invito ai colleghi ad esprimere chiaramente il loro voto, altrimenti devo dichiarare che l'articolo 6 non è approvato (*Applausi del senatore Ferrara Vito*).

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale.

3. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza di detto parere.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 8:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Adeguamento normativo a sentenza
della Corte giustizia CEE)*

1. Sono abrogati:

1) l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151;

2) l'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. Al relativo onere, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

8.0.1 (Nuovo testo)

SPERONI, GUGLIERI, PAINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, il nostro emendamento ha un unico scopo: quello di adeguare la normativa italiana a una sentenza della Corte di giustizia CEE del 21 ottobre 1993 sull'acconto dell'IVA.

L'Italia detiene un triste primato nella Comunità europea, quello del maggior numero di infrazioni. A questo primato ne aggiunge un altro, altrettanto deplorabile, del maggior ritardo nel recepire la normativa comunitaria, anche in presenza di una sentenza di condanna della Corte di giustizia della CEE.

Penso che i colleghi conoscano il meccanismo cui mi riferisco, ma forse giova ripeterlo. A differenza delle sentenze della Corte costituzionale, che incidono sull'ordinamento giuridico cassando le norme ritenute in contrasto con la Costituzione, per le sentenze della Corte di giustizia CEE, pur essendo efficaci tra le parti, nel caso in cui stabiliscano il contrasto di una norma dell'ordinamento interno di uno Stato membro con la normativa comunitaria, è comunque necessario l'intervento dell'organo legislativo nazionale per rendere effettiva la caducazione della disposizione contrastante.

Proprio in questa ottica, il mio Gruppo ha presentato l'emendamento in esame che non comporta alcun aggravio per l'erario in quanto si tratta semplicemente di eliminare l'anticipo, fermo restando che i soldi, se spettanti all'erario, verranno recuperati nella sede propria, vale a dire quando vi sarà l'effettivo pagamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo perchè ho notizia che proprio ieri l'Esecutivo avrebbe adottato un provvedimento legislativo sulla materia.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario in quanto il Consiglio dei ministri, nella seduta di ieri, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e in materia di acconto dell'imposta sul valore aggiunto che precisamente tende a far fronte al problema determinato dalla nota sentenza della Corte di giustizia CEE.

Il congegno proposto dal ministro Gallo, e approvato dal Governo, è a mio avviso intelligente. In sostanza prevede una terza alternativa e un lieve spostamento del termine di pagamento, fissato al 27 dicembre, in modo che non si tratti più di un anticipo su operazioni ancora incerte, ma effettivamente - come vuole la Corte di giustizia - di un acconto. Tale congegno consente tra l'altro di non gravare la finanza pubblica e evita quella minor entrata che, viceversa, comporterebbe l'emendamento presentato dal senatore Speroni.

Per queste considerazioni, e in linea con quanto già preannunciato nella 1ª Commissione, rinnovo il parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1 (Nuovo testo).

VISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCO. Signor Presidente, vorrei pregare il collega Speroni di ritirare questo emendamento, perchè il Ministro delle finanze aveva annunziato in Aula che avrebbe presentato un provvedimento contenente norme di adeguamento ai rilievi della Corte di giustizia. Tale provvedimento dovrebbe giungere rapidamente all'esame del Parlamento ed eventualmente in quella sede si potrà verificare la sua portata.

Voglio anche far presente ai colleghi che hanno presentato l'emendamento che, in verità, il rilievo della Corte di giustizia non è contrario alla possibilità di pagare un acconto dell'imposta sul valore aggiunto, ma è un rilievo al fatto che comunque questo acconto non può mai essere relativo ad imposte non pagate, cioè di competenza successiva alla data in cui si paga l'acconto stesso.

Da questo punto di vista, mi auguro che il Governo abbia trovato la soluzione adeguata e nel momento in cui il Ministro ce lo confermasse non vedo perchè non si potrebbe attendere qualche giorno. Se fosse possibile ritirare l'emendamento, si eviterebbe una divisione su una questione che al contrario ci trova consenzienti.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento?

SPERONI. Signor Presidente, in Commissione avevamo dibattuto di questo argomento e il Governo si era impegnato a presentare un documento *ad hoc*. Essendo stato varato - se ho capito bene - soltanto ieri tale provvedimento, noi non eravamo in grado di conoscerlo. Coerentemente con l'impegno preso in Commissione di non mantenere l'emendamento qualora il Governo avesse presentato un provvedimento *ad hoc* (così come è delineato non ci convince pienamente, ma nel corso dell'*iter* parlamentare quanto meno avremo modo di tentare di rettificarlo), ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I

LIBERA CIRCOLAZIONE

Art. 9.

(Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i parametri per individuare i titoli e le attività professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva, nonché i parametri che individuano una formazione regolamentata;

b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attività non salariate, all'esercizio delle medesime attività a titolo subordinato;

c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo del tirocinio di adattamento;

e) indicare le attività professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tra quelle contemplate dalla direttiva» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva stessa».

9.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, con questo emendamento, che richiama in particolare la lettera f) della direttiva comunitaria recepita, tendiamo a consentire una condizione di parità tra attività professionali che vengono svolte nel nostro paese e quelle che vengono svolte in altri paesi. Come è noto, vi sono due tipi di ordinamenti professionali: ordinamenti basati su albi e ordinamenti basati su titoli. Vi sono alcuni paesi in cui non vi sono ordini professionali e dove pure si esercita l'attività professionale. Vi sarebbe una situazione di svantaggio in Italia per coloro che esercitano queste attività professionali non regolamentate con albi. L'emendamento, richiamando la necessità che, nel recepire la direttiva comunitaria, il Governo dia una soluzione alla lettera f) di essa, intende eliminare questa disparità, questa stortura.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni)

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani.

Non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

MASIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MASIELLO. Signor Presidente, quanto ai contenuti siamo sostanzialmente favorevoli all'articolo 10. Tuttavia, desideriamo avanzare qualche osservazione a proposito delle modalità di applicazione di questo articolo.

I cittadini degli Stati membri sono equiparati a quelli italiani per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori. Ora, l'albo dei procuratori rappresenta una anomalia della nostra legislazione; infatti, negli Stati membri non esiste questa figura, vi è solo la figura dell'avvocato. In Commissione giustizia, abbiamo impegnato il Governo ad abolire questa distinzione: non so come ci si possa iscrivere in un albo se non viene superato un esame all'estero.

Ripeto, il nostro voto è sicuramente favorevole, ma non possiamo fare a meno di sollecitare il Governo. L'ordine del giorno approvato in Commissione giustizia prevedeva la modifica della legge del 22 gennaio 1934, n. 3436, per l'abolizione della figura del procuratore legale e la soppressione del relativo albo professionale.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, mi rendo conto dell'importanza dell'osservazione avanzata e tuttavia devo dire che questo testo, nella parte che stiamo considerando, come in tutte o quasi tutte le altre, è, per così dire, a legislazione vigente, per cui la proposta poc'anzi avanzata si affida ad un'altra sede parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazione di norme discriminatorie nei confronti dei titolari di patente di guida italiana)

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

“1. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali”;

b) Al comma 4, nel primo periodo, le parole “alla guida” sono sostituite dalle seguenti “di velocità”. È soppresso l'ultimo periodo;

c) Al comma 5 le parole “limiti di guida” sono sostituite dalle seguenti “limiti di velocità”.

2. L'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato».

10.0.1

SPERONI, OTTAVIANI, CAPPELLI, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, il contenuto dell'articolo aggiuntivo da noi proposto è di significato del tutto opposto a quello dell'articolo 10.

Oggi, chi prende la patente in Italia è considerato alla stregua di un povero minorato rispetto a chi prende la patente in qualunque altro Stato membro della Comunità europea: soltanto nel nostro paese esistono, infatti, talune limitazioni.

Richiamandomi alla legislazione vigente in materia in altri Stati comunitari (come il Portogallo, il Lussemburgo e la Germania), anziché prevedere una limitazione nell'uso di determinati tipi di autovetture, propongo di limitare per i neopatentati i limiti di velocità, come accade negli altri Stati della Comunità europea.

Dobbiamo tenere presente che ormai è in uso la patente europea, vale a dire che le caratteristiche dei corsi e degli esami previsti per il conseguimento della patente di guida sono comuni a tutti gli Stati membri della Comunità. Non si capisce perché, seguendo gli stessi corsi e sostenendo gli stessi esami, chi prende la patente in Italia (potrebbe essere un cittadino italiano ma anche uno straniero) debba avere delle limitazioni di questo genere. Tanto è vero che nella modifica apportata al codice della strada con decreto legislativo (perché sembrava che l'applicazione di questa norma si dovesse estendere a

tutti) è stato indicato esplicitamente: «i titolari di patente italiana». Questo perchè la legge delega da cui è derivato il nuovo codice della strada non consentiva di modificare tale norma attraverso un nuovo decreto legislativo. Quindi, l'unico modo per modificare questa norma (che ritengo assurda e soprattutto non in linea con quanto previsto negli altri paesi della Comunità europea) è prevedere una norma legislativa all'interno del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Il relatore è favorevole.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Non avendo potuto sentire l'avviso del Ministro dei trasporti, non posso esprimere parere favorevole. Tuttavia, poichè *ictu oculi* non ravviso incompatibilità con disposizioni comunitarie, mi rimetto al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1.

STRUFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto favorevole all'emendamento 10.0.1, sottolineandone il contenuto positivo. In relazione all'applicazione del codice della strada nel nostro paese e in riferimento al rispetto della validità della patente europea, poichè si sono verificati casi di sequestri immotivati di patenti, vorremmo evidenziare al Governo la necessità di diramare circolari esplicative alle autorità competenti affinchè – come è stato detto – vengano salvaguardati i diritti di tutti i cittadini.

SENESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, purtroppo, nella Commissione competente che ha discusso il nuovo codice della strada, questo testo non è stato esaminato. Intervengo pertanto per chiarire la posizione del nostro Gruppo, che ha votato e sostenuto la limitazione relativamente alla cilindrata delle automobili circolanti sulle nostre autostrade, quando l'allora ministro Ferri presentò tale limite. Anche nella discussione del codice della strada abbiamo espresso parere analogo sul testo.

Ci rendiamo conto che si tratta di una questione assai delicata, poichè tale norma avrebbe delle implicazioni nell'ambito delle singole famiglie per le spese onerose che comporta la limitazione di cilindrata per il neopatentato.

D'altra parte, però, vi è un dibattito aperto dall'ACI a livello nazionale sulla proposta di diminuire a 16 anni limiti di età per il conseguimento della patente di guida, norma non ancora operante ma

su cui la discussione è aperta nel nostro paese. L'Italia è comunque il paese che registra il più alto numero di incidenti stradali il sabato sera. Si tratta di una questione molto delicata. In linea di principio condivido l'indirizzo europeo di uniformare i titoli di guida; c'è però necessità di ulteriori riflessioni sulla materia. Pertanto, pur rendendoci conto delle ragioni espresse dal senatore Speroni, e certo non per non assumerci responsabilità, poichè riteniamo necessari ulteriori approfondimenti in ordine al rapporto vetture-velocità e alla competenza nella guida, ci asterremo sull'emendamento al nostro esame, con le motivazioni già espresse: siamo in linea di massima d'accordo sulla normativa europea, ma rimangono delle perplessità sulle modalità di effettuazione del controllo sulla base dell'età. Ritengo che la limitazione della sola velocità sia eccessivamente difficile da controllare sulle autostrade in quanto può essere complesso accertare l'età minima per la violazione. Bisognerebbe dunque trovare un'altra forma che non pesi sulle famiglie, ma che dia sufficienti garanzie anche agli organi preposti al controllo, consentendo di rispettare le norme.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione sull'emendamento al nostro esame. Pur condividendo la sostanza dell'emendamento, mi sembra necessario meditare meglio la materia anche considerando quanto accade sulle strade italiane. Abbiamo dei limiti di velocità generali che nessuno sostanzialmente osserva, pertanto non so cosa si potrà verificare in futuro...

SPERONI. I neopatentati hanno la «P» sulla parte posteriore dell'autovettura.

COVI. Sì è vero, ma quando già non si osserva il limite di velocità generale è un po' difficile distinguere poi un limite di velocità diversificato per categorie di conducenti e forse è più opportuna la limitazione riferita alla cilindrata. Per tali motivi mi asterrò sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

È approvato. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 11.

(*Appalti di servizi*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di esclusione della sua applicabilità;

b) individuare i soggetti destinatari della direttiva, incluse le aziende, anche di diritto privato, costituite da amministrazioni ed enti pubblici nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;

c) stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva;

d) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione;

e) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;

f) stabilire i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;

g) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi.

h) prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

*(Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi
in materia di diritto di autore: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;

b) dovrà essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;

c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;

d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio; saranno altresì attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;

e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1° luglio 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

(Suppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche)

1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonché per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma».

2. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Facoltà di investimenti comunitari per gli enti previdenziali)

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri della Comunità europea o da essi garantiti o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti».

13.0.1

SPERONI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SPERONI. Si tratta più che altro di una disposizione interpretativa in quanto le normative relative agli enti previdenziali, quelli colpiti dalla norma del prelievo forzoso del 25 per cento, sono ormai vecchie, risalendo addirittura a prima della seconda guerra mondiale; in base a tali normative gli enti possono investire in vari modi e abitualmente investono in immobili ed in titoli pubblici. A proposito della norma che riguarda i fondi disponibili (si intende i fondi che non sono vincolati da altre normative), che stabilisce che essi possono essere impiegati in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità, in titoli di Stato garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie e titoli equiparati a tali cartelle (norma che, se non erro, riguarda la Cassa degli avvocati), non si comprende – visto che tale normativa è precedente a quella comunitaria e addirittura agli stessi trattati di Roma – se, parlando di questi titoli, si intendano unicamente i titoli pubblici emessi in Italia da enti italiani o anche titoli pubblici emessi all'estero, all'interno ovviamente della Comunità, o titoli emessi in Italia dalla Banca europea degli investimenti, ad esempio.

Quindi rimane questo dubbio e la norma proposta vale solo a chiarire che in ottemperanza alla direttiva comunitaria 88/361 si prevede la libera mobilità dei capitali per le persone, intendendosi a nostro giudizio sia le persone fisiche che giuridiche, tra le quali rientrano questi enti.

Pertanto la norma, di là dall'essere una liberalizzazione sfrenata, nella legislazione attuale vale unicamente come interpretazione; infatti noi riteniamo che, essendo caduti vincoli, la nuova situazione vada esplicitata per evitare un eventuale contenzioso su questa materia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, inviterei il proponente a ritirare l'emendamento 13.0.1. Le argomentazioni portate sotto il profilo della interpretazione di una direttiva comunitaria del 1988 sono suggestive, ma in realtà questa materia tocca una serie di equilibri di grande rilevanza, di carattere economico-finanziario e per certi aspetti anche valutario.

Pertanto ad avviso del relatore non è questa la sede per introdurre una norma apparentemente interpretativa, ma che in realtà è una disposizione che potrebbe determinare elementi di grande complessità nella materia. Quindi pregherei il proponente, se lo ritiene, di ritirare l'emendamento; in caso contrario sono costretto ad esprimere un parere negativo.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, avendo potuto consultare il Ministro del tesoro, anch'io devo esprimere un parere contrario, pur riconoscendo che l'emendamento presentato in Aula è molto più circoscritto rispetto a quello originariamente presentato in Commissione. Tuttavia, a far dubitare che questa sia soltanto una norma interpretativa sta l'inciso: «anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi»; vi è comunque

il timore che da questa norma possano nascere squilibri a carico della finanza pubblica. Sotto questo aspetto, e considerato anche che non vi è un nesso preciso tra l'emendamento in esame e gli scopi della legge comunitaria per il 1993, anch'io inviterei il proponente a ritirare l'emendamento, preannunciando in caso contrario l'avviso negativo del Governo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei modificare l'emendamento; il Ministro ha detto che l'inciso «anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi» può creare qualche problema.

Non intendo ritirare l'emendamento in quanto lo ritengo in linea con le disposizioni comunitarie e in grado di evitare contenziosi. Mi rendo conto che se la Cassa degli avvocati decide di investire anziché in buoni del Tesoro in obbligazioni della Banca europea degli investimenti - che oggi rendono di più perché gli ultimi che ho acquistato io rendono ancora l'8 e mezzo per cento mentre i BOT danno un rendimento leggermente inferiore - questa deve essere una valutazione autonoma dell'ente che primariamente deve fare gli interessi dei suoi associati. Sarà poi cura del Ministero del tesoro proporre titoli più appetibili per il mercato e quindi anche per questi enti. Inoltre non vorrei che si aprisse un contenzioso il giorno che un ente assumesse una delibera in questo senso, contenzioso che finirebbe nuovamente davanti alla corte di giustizia del Lussemburgo.

Pertanto chiedo di poter modificare l'emendamento sopprimendo l'inciso cui si è riferito il ministro Paladin.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 13.0.1 come modificato dal proponente.

GUZZETTI, *relatore*. Confermo il parere contrario.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Esprimo parere contrario, non per il merito ma per una ragione di tempi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, se avessi preso la parola prima che il senatore Speroni intervenisse per confermare l'emendamento, avrei voluto spendere un altro argomento per invitarlo al ritiro. Vorrei ricordare che quindici giorni fa, durante l'esame della legge finanziaria,

il Senato ha deciso la privatizzazione di questi enti, che domani avranno un'autonomia gestionale e amministrativa tale per cui quelle norme che attualmente esistono in ordine ai piani di investimento e quelle che si riferiscono agli investimenti dei fondi disponibili probabilmente saranno eliminate.

La delega che è stata data al Governo per condurre in porto la privatizzazione è di sei mesi e quindi intervenire con una norma di tale importanza e di tale rilievo anche sotto il profilo di carattere valutario non mi pare allo stato opportuno. Pertanto annuncio il mio voto contrario.

PELLEGATTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGATTI. Signor Presidente, intervengo per dire che quanto appena affermato dal senatore Covi è, a mio parere, la soluzione della questione. È vero che in questo momento c'è una strana situazione negli enti di previdenza – su questo ha ragione il senatore Speroni – in quanto alcuni enti di previdenza, che di fatto sono privati, non si sa in base a quale norma sono stati improvvisamente espropriati di risorse. *Le situazioni sono note a tutti: alcune casse di previdenza hanno protestato anche molto energicamente per le soluzioni adottate dal Governo.*

Tuttavia il Senato, discutendo il disegno di legge collegato alla finanziaria, ha tentato di ovviare a questa situazione chiarendo una volta per tutte quali enti sono pubblici e quali invece – non ricevendo alcun contributo da parte dello Stato – sono da privatizzare. Indubbiamente nel momento in cui si realizzerà la privatizzazione le casse di previdenza saranno libere di operare come tutti gli enti privati e quindi, anche per i tempi fissati nel decreto attuativo, ritengo che questo emendamento potrà trovare una sua collocazione nel momento in cui discuteremo il decreto delegato.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, a me questo emendamento sembrava un piccolo anticipo di quella riforma che comunque si sta realizzando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Speroni, nel testo modificato.

Non è approvato.

SPERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;
- b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della società controllante e di quella controllata;
- c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;
- d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 14-bis.

(Liberalizzazione dei voli intercomunitari)

1. Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri della Comunità europea senza scalo intermedio possono atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purchè gli occupanti non siano in numero superiore a venti e siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo».

14.0.1

SPERONI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 14.0.1 mira a semplificare le procedure cui debbono ottemperare gli equipaggi degli aeromobili, in particolare di quelli di piccole dimensioni, i cui occupanti cioè non siano in numero superiore a venti. Infatti, attualmente, per recarsi - ad esempio - da Verzate a Nizza bisogna obbligatoriamente passare per un aeroporto cosiddetto doganale. Questo anche se la normativa sulla liberalizzazione delle frontiere esclude che si debba

sottostare a controlli doganali e tanto meno a controlli di documenti. Tra l'altro, dal momento che il piano di volo deve essere notoriamente presentato con rilevante anticipo rispetto all'ora di decollo e che l'aeromobile si reca nel territorio comunitario senza scalo, quindi senza possibilità di «gabole» o di altri trucchi, l'autorità preposta, nel caso intenda fare delle ispezioni o dei controlli, può agevolmente eseguirli sia in arrivo che in partenza.

Si tratta di un emendamento che mi è stato sollecitato anche da esponenti del settore e pertanto lo sottopongo all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* **GUZZETTI, relatore.** Signor presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 14.0.1.

PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali. Debbo far rilevare al senatore Speroni che è in vigore il regolamento CEE 3925/1991, relativo agli aeroporti comunitari, che si riferisce a tutti gli aeroporti situati nel territorio doganale della Comunità, e che quanto al traffico delle persone le norme regolamentari non prevedono limitazioni numeriche. Pertanto, paradossalmente, per come è formulato l'emendamento del senatore Speroni, laddove si dice «purchè gli occupanti non siano in numero superiore a venti», comporterebbe una limitazione ulteriore rispetto a quelle previste dalle norme comunitarie.

Ove il proponente non ritenga di ritirare l'emendamento in considerazione di ciò che ho testè detto, lo inviterei quanto meno ad eliminare il riferimento numerico.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, accoglie la richiesta del Governo?

SPERONI. Signor Presidente, accolgo l'invito del Ministro ad eliminare le parole «non siano in numero superiore a venti e»; pertanto, l'emendamento deve intendersi «...purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio...».

Debbo anche aggiungere che la direttiva cui mi sono richiamato, che pure esiste, non è di fatto applicata dalle autorità aeronautiche. Pertanto, quando si presenta un piano di volo, ad esempio, Venegono-Nizza, il direttore della circoscrizione aeroportuale competente non lo accetta, sostenendo che quella norma in Italia non si applica. Lottare contro certi funzionari diventa quindi una cosa impossibile, salvo in presenza di una norma chiarificatrice quale quella proposta, che non ho alcuna difficoltà a modificare nel senso indicato dal Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dal senatore Speroni, nel testo modificato dal proponente.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli:

Art. 15.

(Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4».

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO II

ASSICURAZIONI

Art. 16.

(Assicurazione vita: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;

b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;

e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

f) dovrà prevedersi la possibilità, per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;

g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;

h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;

i) dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti, nonchè fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

l) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

m) sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonchè di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;

n) verrà previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato e rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;

o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;

p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;

q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività;

r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

*(Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

b) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

c) dovrà prevedersi la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi;

d) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;

e) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;

f) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonché di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;

g) dovrà prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovrà stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonchè verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295. Dovrà comunque prevedersi la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

h) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

i) dovrà prevedersi che gli attivi a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU;

l) sarà previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;

m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonchè l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonchè sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera)

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di libertà di stabili-

mento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

*(Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovrà fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) andrà realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticità dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresì condizioni di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità europea. In particolare:

1) non dovrà prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'articolo 5 della direttiva;

2) dovranno essere stabilite le modalità di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;

3) dovrà essere prevista una suddivisione più particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilità per l'Autorità di vigilanza di richiedere informazioni integrative o più dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

c) si dovrà stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo «non vita» per la totalità delle loro operazioni;

d) si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:

1) prevedere che l'Autorità di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione polienale dalla riserva premi e, per il ramo «vita», dalle riserve matematiche;

2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;

3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andrà indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;

4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto articolo 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potrà essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;

5) prevedere la possibilità di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorità di vigilanza;

6) stabilire che la riserva sinistri del ramo «non vita» sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorità di vigilanza potrà autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. Nella determinazione del costo si potrà tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;

7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;

e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovrà tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 66 della direttiva e sarà consentito di derogare alla disposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del Consiglio 83/349/CEE quando le operazioni tra le società siano state concluse alle normali condizioni del mercato ed abbiano conferito diritto agli assicurati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 lettera e), sopprimere le parole da: «e sarà consentito» fino alla fine della lettera.

19.1

PAGLIARINI, ROVEDA, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PAGLIARINI. Signor Presidente, l'articolo 19 riguarda i bilanci consolidati delle imprese di assicurazione; l'emendamento da noi proposto è volto ad eliminare la possibilità di derogare ad una disposizione tecnica prevista nella settima direttiva della CEE, relativa ai bilanci consolidati.

Questa direttiva stabilisce che i profitti e le perdite derivanti da operazioni tra società consolidate, e che non sono ancora stati trasferiti a terzi, quindi ancora nell'attivo dello stato patrimoniale, devono essere eliminati.

Davvero non capisco perchè nel testo in esame si vuole consentire una deroga: ne verrebbe fuori un bilancio consolidato ermafrodita, come quello che faceva l'Alitalia anni fa quando vendeva gli aeroplani alle sue società controllate; l'Alitalia faceva il mercato e quindi il risultato del bilancio era quello che si voleva.

Faccio un esempio pratico, signor Presidente, così tutti i colleghi capiscono. Supponete, ad esempio, che vi sia la Speroni Spa, società per azioni che produce giacche; alla società le giacche costano 100 lire e vengono vendute a 120 lire. Supponiamo anche, signor Presidente, che le venda alla sua società, la Spadolini Spa. E supponiamo che la Spadolini Spa controlli il 100 per cento della Speroni Spa; quando la Spadolini Spa farà il bilancio consolidato, in base al testo che stiamo esaminando, potrà valutare le giacche che ha comprato dalla Speroni Spa 120 lire, se questo è il mercato. Ma ciò non è corretto, perchè al Gruppo le giacche che sono in magazzino sono costate 100 lire, e quindi nel consolidato verrebbe indicato 20 lire di utile che non è stato ancora realizzato, perchè non è stato ancora trasferito su terzi. Questi bilanci quindi sarebbero falsi, mistificanti.

Ora, la settima direttiva comunitaria, accettata in tutta Europa, prevede che il profitto intersocietario non realizzato deve essere eliminato; francamente non capiamo perchè nell'ultimo inciso dell'articolo 19 si renda possibile derogare a quanto stabilito dalla settima direttiva.

Raccomando perciò di sopprimere questa parte dell'articolo 19, in modo che vi siano dei bilanci consolidati corretti. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord e del senatore Agnelli Arduino).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Anch'io mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Albo dei mediatori di assicurazione)

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, è sostituito dal seguente:

«Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della comunità europea, che provino, attraverso

un attestato rilasciato dalla competente Autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea, l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività, ovvero l'attività di agente di assicurazione».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «30 giugno 1994».

20.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, il mio emendamento propone solo uno spostamento di data in quanto il provvedimento in esame entrerà in vigore, se tutto va bene, a fine anno. Si propone perciò di spostare il termine previsto al 30 giugno 1994.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, consento con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal relatore.

È approvato.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo necessario precisare che l'emendamento 20.1 testè votato, tendente a spostare il termine dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, si riferiva all'articolo 20 del testo originario. In realtà, la data in questione deve essere riferita all'articolo 22 del testo attualmente in esame. Segnalo pertanto l'esigenza di un intervento in questo senso in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Si intende che allora l'emendamento 20.1, testè approvato, va riferito all'articolo 22.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

CAPO III

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 21.

(Norme per l'informazione del consumatore)

1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1»;

b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e le norme di attuazione di cui al comma 2»;

c) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anzichè sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi»;

d) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. *(Deroga)*. - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento»;

e) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) l'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126, è sostituito dal seguente:

«1. È convertito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, per un anno a partire dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del medesimo comma 1».

21.1

SAPORITO, TANI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SAPORITO. Signor Presidente, vorrei innanzitutto precisare che nel mio emendamento vi è un errore tipografico: l'emendamento propone infatti che sia «consentito» il commercio di prodotti e non «convertito» come si legge nel testo stampato.

L'emendamento si propone di far applicare le disposizioni transitorie a partire dall'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge n. 126 del 1991, signor Ministro, e non dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'obiettivo è quello di risolvere un rilevante problema di certezza del diritto: ogni disposizione transitoria non può che far riferimento a una normazione puntuale rappresentata appunto dal regolamento non ancora emanato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Non sono certo che il lasso di tempo in più previsto dall'emendamento del senatore Saporito sia conforme alle disposizioni comunitarie.

Da questo punto di vista, non posso esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, esprimiamo un avviso negativo rispetto alla proposta emendativa presentata dal senatore Saporito. È questione che pure in termini diversi abbiamo già discusso in sede di Commissione; ci sembra che la materia dell'informazione al consumatore abbia già registrato ritardi notevolissimi nella sua pratica realizza-

zione e che la proposta del senatore Saporito – in questo senso concordiamo con quanto detto dal Ministro – in effetti non sia coerente con le normative CEE in materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dai senatori Saporito e Tani.

Non è approvato.

Governo, richieste di parere su documenti

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, Carlo Azeglio Ciampi, ha trasmesso nella tarda serata di ieri 24 novembre 1993 – a norma degli articoli 7, comma 3, delle leggi 4 agosto 1993, nn. 276 e 277, recanti norme per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati – due schemi di decreti legislativi per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione e circoscrizione, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della competente Commissione parlamentare (nn. 100 e 101).

I suddetti schemi di decreti sono stati inviati, in data odierna, alla Commissione affari costituzionali affinché esprima il proprio parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 agosto 1993, n. 276 e dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 agosto 1993, n. 277. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*. Non si potrà dire che non procediamo velocemente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1381

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 22.

(Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonché disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo)

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, è vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, sono dettate le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 92/41/CEE. L'applicazione

delle predette disposizioni sarà fissata per una data anteriore al 1° gennaio 1994.

3. La commercializzazione dei prodotti del tabacco esistenti al 1° gennaio 1994 e non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, relative al condizionamento ed all'etichettatura di tali prodotti secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2, è consentita fino al 31 dicembre 1994.

4. Salvo il disposto del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 90 milioni chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione, nonchè chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco per uso orale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni tecniche di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Ricordo che è già stato approvato l'emendamento 20.1 che si riferisce all'articolo 22. Metto quindi ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 23.

(Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio «tutto compreso» ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

c) per i servizi «tutto compreso» venduti e offerti in vendita dall'organizzatore, direttamente o tramite un venditore, l'organizzatore ha l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del consumatore, che dia diritto a quest'ultimo di ottenere direttamente dall'assicuratore il rimpatrio ed il risarcimento dei danni derivati da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, oltre al rimborso dei fondi depositati se l'organizzatore non sia in grado di provvedervi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

CAPO IV

SANITÀ

Art. 24.

*(Medicinali omeopatici per uso umano:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva;

b) prevedere che sulle confezioni o sul foglio illustrativo di ogni medicinale omeopatico soggetto a procedura semplificata di registrazione venga riportata una frase che indichi che l'efficacia terapeutica del medicinale non è stata valutata dal Ministero della sanità;

c) vietare qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;

d) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarità e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanità supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

«Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e) presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o antroposofica italiana;

f) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi della Comunità europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre 1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati».

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento tendente ad integrare l'articolo 24 prevedendo l'istituzione di una Commissione per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici, in conformità alle caratteristiche di una tradizione italiana fin qui osservata. Per questo motivo, ne raccomando l'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 25.

(Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sarà informata ai seguenti criteri direttivi:

a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonché delle operazioni sospette;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;

d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;

e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;

f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 26.

(Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

(Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;
- b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
- c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali;
- d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, da intendersi precluso:

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «92/74/CEE» inserire le seguenti: «92/116/CEE» e aggiungere in fine le seguenti parole: «92/120/CEE».

Dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) per quanto riguarda la macellazione e commercializzazione dei volatili da cortile fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con capacità lavorativa limitata;

c-ter) per quanto riguarda le deroghe temporanee alla produzione e commercializzazione dei prodotti di origine animale definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacità lavorativa».

27.1

RAVASIO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, RABINO,
ZANGARA, SAPORITO

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

Art. 28.

(Prodotti fitosanitari: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;
- b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;
- c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;
- d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci;
- e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità;
- f) prevedere che con decreto del Ministro della sanità siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonché, in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri;
- g) prevedere che il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantità massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive;
- h) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione, nonché quelle necessarie per l'aggiornamento delle disposizioni di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, siano emanate in via regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

28.1 RAVASIO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, RABINO,
SAPORITO, ZANGARA

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 28.1.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

(Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si farà fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attività lavorative.

3. I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti d'uso nelle attività lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attività lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, in sede di coordinamento l'articolo 30 dovrà essere collocato al termine del capo V, perchè si tratta dell'impiego di benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative. Questo articolo erroneamente è stato collocato nel capo IV che riguarda la sanità e dovrà essere collocato - lo ripeto - alla fine del capo V.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, di cui si terrà conto in sede di coordinamento del testo approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

CAPO V

LAVORO

Art. 31.

*(Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore, in forma

scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato e delle piccole imprese;

b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;

c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro)

1. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, è estesa alla attuazione delle direttive particolari già adottate o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al comma 1 è fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole: «90/679/CEE» sono aggiunte le seguenti: «nonchè 91/383/CEE».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari già adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B richiamati dall'articolo 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalità

e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonchè all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489».

32.1

SMURAGLIA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SMURAGLIA. Signor Presidente, questo emendamento non è teso a modificare nella sostanza la disciplina della materia, bensì a definirla più correttamente. Questo articolo (originariamente articolo 29) è nato un po' male fin dall'inizio, probabilmente perchè vi era l'intenzione di inserire in esso anche la proroga per le direttive in scadenza o prossime a scadere. Ora, residuo in questi termini, mi pare che non sia corretto stabilire che «La delega legislativa... è estesa...», quando detta delega è scaduta. Mi pare piuttosto che si debba prevedere espressamente che viene conferita una nuova delega: in tal modo si evita qualunque controversia e qualunque dubbio. Tale delega sarà riferita soltanto ed esclusivamente – per chiarezza – alle direttive particolari già adottate, ad esclusione però di quelle già indicate da questa legge. Vi è una anomalia, infatti: questa legge indica già due direttive comunitarie tra quelle adottate come direttive particolari. Pertanto, non si può estendere la vecchia delega o conferirne un'altra e contemporaneamente disciplinare quelle due direttive in questa legge; anche perchè sono previsti due termini sostanzialmente diversi.

È un emendamento di chiarimento che, da una parte, tende ad esprimere in termini più corretti l'intenzione del legislatore e, in secondo luogo, risolve l'anomalia di alcune direttive particolari che vengono regolate sia in questa sede sia nella legge nel suo complesso; si precisa, inoltre, che anche in questo caso, si applicano, come è ovvio e come è stato detto in precedenza a proposito dell'articolo 6, gli stessi criteri indicati nella delega originaria. Non si muta la sostanza e si fa un'opera di chiarimento, onde evitare controversie e discussioni future.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, sono favorevole. In verità si potrebbe ritenere che anche questo emendamento sia superfluo e implicito in ciò che risulta dal sistema del disegno di legge in esame. Tuttavia, valgono le considerazioni esposte in ordine al precedente caso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Smuraglia.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

CAPO VI

AMBIENTE E AGRICOLTURA

Art. 33.

(Tutela dell'ambiente: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:

1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;

2) previsione di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;

3) misure volte ad assicurare la tempestività ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;

4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;

b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove più rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;

c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

(Tutela delle acque: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue urbane;

b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;

c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino già disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonché determinare i criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;

d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici;

e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* una programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e nelle forme di gestione previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento, relativi alle predette zone, effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione più puntuale delle zone vulnerabili;

b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti;

c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome codici di buona pratica agricola, che prevedano piani di spandimento delle deiezioni zootecniche e di fertilizzazione, sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro competente per l'agricoltura;

d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola;

e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;

f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformità con la direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «disponibili derivanti dai piani di campionamento» con le altre: «ricavati dalla realizzazione del monitoraggio totale e periodico delle acque destinate all'alimentazione umana e all'irrigazione, effettuato dagli enti pubblici istituzionalmente competenti negli specifici settori».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo della lettera a).

34.1

RAVASIO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, RABINO,
SAPORITO, ZANGARA

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 34.1.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 35.

(Rifiuti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;

b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;

d) favorire il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo, in particolare, l'esonero dall'obbligo di autorizzazione nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della direttiva 91/156/CEE, nel rispetto delle condizioni indicate nei medesimi articoli e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;

e) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;

f) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;

g) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;

h) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 36.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 37.

(Amianto: criteri di delega)

1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38:

Art. 38.

(Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'autorità di controllo, di concerto con le Regioni, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;

b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;

c) disciplina del riconoscimento delle autorità e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;

d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi regionali degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica;

e) disciplina del riconoscimento degli organismi incaricati del controllo nella fase della commercializzazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «di concerto con le regioni» inserire le seguenti: «e con la partecipazione dei rappresentanti degli operatori biologici».

38.1

GALDELLI, ICARDI, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con le Regioni» aggiungere le seguenti: «e con la partecipazione dei rappresentanti degli operatori biologici».

38.3

ROCCHI

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «controllo» inserire le seguenti: «della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica».

38.2

GALDELLI, ICARDI, PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di controllo», inserire le seguenti: «della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica».

38.5

ROCCHI

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «controllo» inserire le seguenti: «della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodo biologico».

38.4

RAVASIO, CAMPAGNOLI, RABINO, CARLOTTO,
SAPORITO, ZANGARA

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

38.6

BARBIERI, TADDEI, ROCCHI, PROCACCI

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «nella fase della commercializzazione».

38.7

RAVASIO, CAMPAGNOLI, RABINO, CARLOTTO,
ZANGARA, SAPORITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare, in materia di agricoltura biologica, l'omogeneità del regime giuridico vigente sul territorio nazionale si dispone quanto segue:

a) fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni, sono riconosciuti validi tutti gli atti svolti dagli organismi di controllo riconosciuti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee GUCE n. C284 del 21 ottobre 1993;

b) fino all'emanazione di eventuali nuove disposizioni in materia, l'etichettatura dei prodotti rispetta le indicazioni delle Circolari MAF n. GL 842 del 27 aprile 1993, n. GL 1323 del 28 maggio 1993 e n. GL 1599 del 15 giugno 1993».

38.8

ROCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 sono validi tutti gli atti degli organismi di controllo riconosciuti, il cui elenco è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* CEE, serie C,

n. 284, del 21 ottobre 1993. Fino all'emanazione di nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti ottenuti con metodo biologico restano in vigore le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia».

38.9

RAVASIO, CAMPAGNOLI, RABINO, CARLOTTO,
ZANGARA, SAPORITO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIOLLO. Do per illustrati gli emendamenti 38.1 e 38.2.

BARBIERI. Do per illustrato l'emendamento 38.6.

PRESIDENTE. Gli altri emendamenti all'articolo 38 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 38.1, che propone la partecipazione dei rappresentanti degli operatori biologici, il parere del relatore è contrario. Si rischia infatti di modificare una formulazione legislativa che in Commissione è stata esaminata in modo puntuale e di dar luogo ad una discussione sull'opportunità di far partecipare altri operatori a queste Commissioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 38.6, che propone di sopprimere la lettera *e*) del comma 2 (disciplina del riconoscimento degli organismi incaricati del controllo nella fase della commercializzazione), vorrei ricordare che tale questione è già stata affrontata e, d'accordo con il Governo, si era convenuto di lasciare questa disposizione che consentiva di disciplinare il riconoscimento di questi organismi operanti nel settore. Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 38.6.

Sono inoltre contrario agli emendamenti 38.7, 38.8 e 38.9.

In conclusione, il relatore è favorevole al mantenimento del testo proposto dalla Commissione.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, concordo con quanto dichiarato dal relatore.

Quanto ai rappresentanti degli operatori biologici ritengo che prevedere la loro necessaria partecipazione appesantisca il procedimento.

Per quanto riguarda le procedure di controllo, sono dell'avviso che la previsione di un controllo nella fase della commercializzazione possa risultare utile, salvo a stabilire - ma questo dovrebbe essere previsto in un subemendamento che complicherrebbe la questione - di fondere in un unico testo quanto previsto nelle due lettere. Per maggiore semplicità, ritengo preferibile mantenere il testo proposto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 38.8, ritengo che esso entri troppo nel dettaglio rispetto alla logica della normativa comunitaria in esame.

Pertanto, confermo il parere contrario espresso dal relatore.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, se mi consente, vorrei intervenire sull'insieme degli emendamenti proposti all'articolo 38 poichè vi è un filo che li tiene insieme.

A mio avviso, ha certamente fondamento la motivazione addotta dal relatore, il quale ha espresso il timore che, prevedendo la partecipazione degli operatori biologici, si apra un nuovo fronte.

Vorrei invece spendere qualche parola sull'utilità di quell'insieme di emendamenti volti ad evitare per i prodotti dell'agricoltura biologica l'appesantimento dei controlli, poichè questi ne ostacolerebbero la commercializzazione rispetto ai prodotti dell'agricoltura tradizionale. Non è nell'interesse di nessuno creare maggiori difficoltà ed ostacoli per i prodotti dell'agricoltura biologica rispetto a quelli dell'agricoltura tradizionale nella fase della commercializzazione: è sufficiente applicare i controlli generali già previsti per i prodotti alimentari. Invece, nella fase della produzione, questi controlli particolari hanno a mio avviso una loro validità.

Pertanto, mi permetterei di insistere sul punto, rilevando che vi sono due soluzioni a questo problema. La prima è rappresentata dall'accoglimento dell'emendamento 38.5, che introduce il concetto di controllo della commercializzazione alla lettera *b*), senza inserire nella delega l'individuazione di organismi appositi per questo tipo di controllo, ma delegando al Governo la disciplina del controllo stesso nella fase della produzione e della commercializzazione.

L'altra soluzione è quella della soppressione della lettera *e*), che non significa eliminare il controllo, ma non prevedere una delega specifica sulla realizzazione di appositi organismi di controllo.

PRESIDENTE. A seguito di quanto dichiarato dalla senatrice Barbieri, il relatore ed il rappresentante del Governo intendono modificare il loro parere?

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore aderisce alla proposta della senatrice Barbieri e quindi esprime parere favorevole sugli emendamenti 38.5 e 38.6, confermando il proprio parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 38.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Signor Presidente, accolgo la proposta poc'anzi avanzata dalla senatrice Barbieri, dichiarandomi favorevole agli emendamenti 38.5 e 38.6.

In sostanza, si dovrebbe trasferire alla lettera *b*) quanto previsto alla lettera *e*).

BARBIERI. Bisogna comunque salvaguardare il concetto di controllo nella fase di commercializzazione, che però rientra nella disciplina generale del controllo che il Governo dovrà emanare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori, identico all'emendamento 38.3, presentato dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori, identico all'emendamento 38.5, presentato dalla senatrice Rocchi.

È approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 38.4 risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 38.6, presentato dalla senatrice Barbieri e da altri senatori.

È approvato.

È pertanto precluso l'emendamento 38.7.

Metto ai voti l'emendamento 38.8, presentato dalla senatrice Rocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.9, presentato dal senatore Ravasio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che è da intendersi precluso l'emendamento 38.0.1, il cui testo è il seguente:

Dopo il capo VI, inserire il seguente capo:

«CAPO VI-bis

AGRICOLTURA»

e dopo l'articolo 38, inserire il seguente articolo:

«Art. 38-bis.

(Identificazione e registrazione degli animali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, più in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti;

b) individuare gli allevamenti di ridotte dimensioni cui non si applicheranno gli obblighi di registrazione;

c) disciplinare la tenuta dei registri in modo di garantire semplificazione degli adempimenti e snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo».

38.0.1

RAVASIO, RABINO, CAMPAGNOLI, ZANGARA,
CARLOTTO, SAPORITO

Passiamo all'esame dell'articolo 39:

CAPO VII

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 39.

(Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;

c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni;

d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché l'informazione alla popolazione nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;

e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente periodo: «detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria».

39.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte al rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità; nell'adozione di tali misure dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio, fatti salvi i casi di accertata gravità ed urgenza».

39.2

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

* GUZZETTI, *relatore*. L'emendamento 39.1 è volto a inserire nella delega al Governo anche la disciplina dei laboratori che si occupano degli accertamenti, altrimenti si tratterebbe di una delega monca. Infatti il Governo deve regolamentare anche i requisiti dei laboratori che faranno i controlli di conformità.

L'emendamento 39.2 è sostitutivo della lettera d), di cui propone una formulazione tendente a definire meglio le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, stabilendo anche le modalità di sospensione o ritiro dal mercato, nonché le misure di informazione agli utenti. Si tratta dunque di una formulazione molto più precisa e puntuale a tutela soprattutto dei consumatori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Sono d'accordo sugli emendamenti. Esprimo, tuttavia perplessità, data la natura della materia trattata, sulla parte finale dell'emendamento 39.2 e pertanto propongo di eliminare l'ultimo periodo di esso.

GUZZETTI, *relatore*. Sono d'accordo con la soppressione dell'ultimo periodo, dalle parole: «nell'adozione» fino ad «urgenza».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.2, presentato dal relatore, con la modifica proposta dal Ministro e accolta dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40:

Art. 40.

(Pane parzialmente cotto)

1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, già sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. È denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonchè l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonchè la menzione "surgelato".

4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto».

2. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire i capoversi da 2 a 4 con i seguenti:

«2. Il prodotto di cui al punto 1 ottenuto da una cottura parziale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalla normativa vigente e, in modo evidente, la denominazione di "pane parzialmente cotto", nonchè l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma precedente l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, e la denominazione di

“pane parzialmente cotto e surgelato”. Il completamento della cottura del prodotto parzialmente cotto e comunque conservato, eseguito da soggetti diversi dal consumatore finale, costituisce fase della panificazione agli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

3. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto e/o surgelato deve essere distribuito e posto in vendita in comparti separati dal pane fresco e previo confezionamento ed etichettatura, riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati e le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto».

40.1

FORCIERI

Al comma 1, nel capoverso 4, sopprimere le parole: «distribuito e».

40.3

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso 4, sopprimere le parole: «previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari».

40.5

IL GOVERNO

Al comma 1, nel capoverso 4, aggiungere in fine le parole: «tali indicazioni debbono essere apposte anche sull'involucro per l'asporto».

40.4

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso 4, aggiungere in fine le parole: «Tali indicazioni debbono essere apposte anche sull'involucro per l'asporto».

40.6

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il completamento della cottura del pane parzialmente cotto eseguito da soggetti diversi dal consumatore, costituisce fase della panificazione agli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002».

40.7

RABINO, LEONARDI, MANZINI, PERINA, LADU,
BRINA, MINUCCI Daria, ZOTTI, CARLOTTO,
ZANGARA, RAVASIO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

40.2

FORCIERI

Avverto che il proponente ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 40.1 e 40.2.

Invito i presentatori dei rimanenti emendamenti ad illustrarli.

GUZZETTI, *relatore*. Ritiro gli emendamenti 40.3 e 40.4.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, gli emendamenti 40.5 e 40.6 sono strettamente collegati l'uno all'altro. La preoccupazione del Governo è che questo articolo, mirante a porre fine a certe violazioni di disposizioni comunitarie che sono state denunciate, cada però in violazioni diverse nel senso che vi è, ad avviso dell'Esecutivo, un eccesso di preoccupazione nei riguardi di questo tipo di prodotto e della sua libera circolazione nel territorio italiano.

Il confezionamento e l'etichettatura al momento della vendita appare un qualcosa di eccessivo e di esorbitante, per cui lo stesso Governo in Commissione aveva proposto quanto ora risulta dall'emendamento 40.6 cioè che le indicazioni dirette ad informare gli acquirenti circa la natura del pane precotto e sottoposto a doratura siano apposte sull'involucro per l'asporto, come in effetti risulta in altri paesi europei, senza registrare dissenso da parte della Commissione. Per la verità, ho sentito per le vie brevi soltanto funzionari e non i maggiori responsabili, però la Commissione manifesta forti dubbi nei riguardi del confezionamento e dell'etichettatura individuale di questi prodotti nel momento della vendita.

Ripeto, comunque, che gli emendamenti 40.5 e 40.6 vanno considerati un blocco unico nell'intenzione di chi li ha presentati.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimiamo un sincero apprezzamento per il lavoro svolto sia dalla Commissione di merito che dalla 1ª Commissione per il testo che viene proposto all'Aula e che sicuramente va nella direzione di un'efficace difesa del consumatore. Vorremmo tuttavia introdurre una maggiore garanzia. Per tale motivo abbiamo ritenuto opportuno presentare l'emendamento 40.7, in quanto la legge 31 luglio 1956, n. 1002, dispone che l'intero processo produttivo del pane fino al completamento della cottura sia affidato ad unico operatore in possesso delle capacità tecniche e professionali, che sono garantite dall'articolo 2 della citata legge.

La medesima legge prevede che chi intende produrre il pane deve essere munito di una specifica licenza, che viene rilasciata esclusivamente a chi effettui il ciclo completo di produzione, cioè sia l'impasto che la cottura. La legge dunque sottopone al controllo amministrativo la produzione del pane e ne regola anche le fasi, perchè il pane non può essere prodotto nè cotto, se non nei casi previsti ed a seguito dell'ottenimento di questa licenza. In altre parole, il nostro ordinamento non consente che si possa procedere alla produzione del pane in fasi successive e da parte di produttori diversi, perchè il pane deve essere necessariamente prodotto secondo il ciclo produttivo previsto dalla legge. Manca, insomma, la previsione normativa della cottura quale processo finale di produzione, fatta da un soggetto diverso da quello che ne ha curato le fasi iniziali.

Nè si potrà sostenere che il procedimento di completamento di cottura non rappresenti una fase di produzione del pane. È sufficiente

in proposito considerare che, se il pane parzialmente cotto fosse un prodotto già commestibile, la norma non prescriverebbe l'obbligo di completarne la cottura prima di essere consumato.

Vi è poi un altro aspetto che riguarda gli eventuali danni al consumatore derivanti dalla divisione del processo produttivo, che renderebbe difficile l'individuazione del responsabile, compreso il grave rischio di scongelamento e ricongelamento del prodotto surgelato, in quanto l'eventuale mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie potrebbe essere causato, indifferentemente, dall'uno o dall'altro operatore.

Per questa ragione, raccomandiamo all'Aula l'approvazione dell'emendamento 40.7, che non ha altra finalità se non quella di conservare la sua peculiarità principale a questo prezioso alimento, che è nato con l'uomo. L'uso di nuove tecnologie applicate al procedimento di cottura del pane desta forti preoccupazioni; lasciamo dunque a questo prodotto la sua proverbiale fragranza, il suo sapore, il suo profumo. È l'ultimo alimento che ci è ancora dato di consumare con una discreta tranquillità, ma incorrere nel rischio di manipolazioni, attraverso le ardite procedure che vengono proposte, è facile.

Pertanto, pur condividendo – ripeto – quanto di buono è stato fatto nell'ambito delle Commissioni parlamentari, invitiamo i colleghi ad approvare l'emendamento 40.7, il quale completa il lavoro svolto in Commissione e offre la più ampia garanzia ai consumatori. *(Applausi del senatore Agnelli Arduino).*

PIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 40.7, dal momento che condivido le argomentazioni svolte dal collega Leonardi e che ritengo l'esame di questo articolo un momento importante nel contrasto verificatosi tra certe disposizioni comunitarie e alcune posizioni assunte dal nostro Governo e, in particolare, dalla Commissione industria del Senato.

Come ho già detto, condivido l'emendamento e sono del parere che il Governo, introducendo sostanziali modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, stia rischiando di liberalizzare totalmente il processo di cottura e vendita del pane surgelato, il che non si può condividere per la tradizione, per la storia e per gli interessi socio-economici legati alla nostra produzione. Noi dobbiamo tener conto di tutto ciò e pertanto non possiamo essere indifferenti a certe esigenze. Mi dispiace quindi dover dire che il Governo sembra essere indifferente ai danni che potrebbero derivare dalla norma comunitaria alla panificazione artigianale italiana, che – ripeto – va difesa.

Per questi motivi, sono favorevole all'emendamento 40.7, che credo migliori un provvedimento che rischiava di arrecare gravi danni ai panificatori italiani.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, a me pare che l'emendamento 40.7 vanifichi sostanzialmente tutta la norma. Peraltro, dire: «Il completamento della cottura del pane parzialmente cotto eseguito da soggetti diversi dal consumatore...», mi sembra veramente stupefacente. Infatti, in base a questo emendamento, il consumatore può provvedere alla cottura finale, dando la cosiddetta doratura al pane, mentre la stessa operazione non può essere compiuta dal ristoratore. Francamente, non vedo quale motivazione vi sia nell'operare una distinzione tra chi consuma il pane precotto in casa, dorandolo, e il ristoratore che procede al completamento della cottura, cioè alla duratura, nel proprio ristorante, con la conseguenza che si può usufruire di pane ben cotto ad ogni orario ed anche di domenica e non solo durante i giorni feriali.

Per tali motivi, preannuncio il mio voto contrario all'emendamento 40.7.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere un parere puntuale sui singoli emendamenti, vorrei fare una premessa. Quello in esame è uno degli articoli più travagliati della legge comunitaria, anche perchè - bisogna dirlo chiaramente - sono in gioco due posizioni che, da anni, contendono su questa materia, quella dei produttori di pane fresco e quella di coloro che producono il pane semicotto, che poi viene cotto definitivamente attraverso la fase di doratura.

Vi sono due questioni in campo. La prima è quella relativa agli involucri, alle indicazioni sugli stessi, e così via. Per questa parte, credo che la Commissione affari costituzionali abbia raggiunto un punto di equilibrio che, a quanto ne so, garantisce entrambe le parti che contendono, soprattutto attraverso quell'inciso introdotto in Commissione che recita: «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto».

Per questa parte pregherei tutti i presentatori di emendamenti, compreso il Governo, di ritirarli, poichè essi vanno a modificare questo difficilissimo equilibrio raggiunto in Commissione, che rischia di essere travolto. Infatti, se si aggiunge un determinato adempimento, l'equilibrio salta da una parte; se si modificano altre disposizioni, avviene lo stesso da un'altra parte.

Rimane l'ultimo emendamento, presentato dal senatore Rabino, sul quale mi rimetto al Governo, ricordando che in Commissione il Ministro ha fornito una spiegazione della contrarietà del Governo su questa proposta emendativa, spiegazione che non è di poco conto e che attiene a ragioni sostanziali di carattere giuridico e quindi di legittimità.

In altre parole, il Governo ci ha spiegato che, regolamentata tutta la materia, se noi reintroduciamo una normativa che la sottopone a una disciplina di carattere amministrativo non attinente ed anzi estranea alla direttiva comunitaria - in questi termini lo ha spiegato il signor

Ministro - si rischia di complicare nuovamente tutta la materia, a parte altre argomentazioni nel merito delle quali non voglio entrare. Si tratta quindi di recepire una direttiva comunitaria per la quale vi è già una denuncia della Comunità nei confronti del nostro paese, con un procedimento di infrazione già aperto o che sta per essere aperto.

Riassumendo e riepilogando, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti - invitando, evidentemente, il Governo a ritirare i propri - che modificano gli accordi raggiunti in sede di Commissione affari costituzionali.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Rabinovich e da altri senatori, mi rimetto al Governo pur sapendo che esso sarà contrario per ragioni di carattere giuridico, alle quali il relatore non si può sottrarre.

Tuttavia, ascoltate le argomentazioni, lascio al Governo il compito di dirimere la questione che, ripeto, ha carattere squisitamente amministrativo e giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la invito, nel pronunciarsi sugli emendamenti in esame, a dire se, dopo la proposta del relatore, insiste sugli emendamenti presentati dal Governo.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, vorrei anzitutto precisare agli onorevoli senatori che non vi è indifferenza del Governo nei confronti di questo problema, ma vi è un atteggiamento fatalmente condizionato sia dallo scopo di questo testo legislativo, che è quello di conformare l'ordinamento italiano all'ordinamento comunitario, sia dalla circostanza importante, ricordata dal relatore, che siamo già sottoposti ad una procedura di infrazione. È questa la ragione per cui l'eccessiva diffidenza nei confronti della circolazione di questo tipo di prodotto, che si traduce nella imposizione di adempimenti difficilmente giustificabili sul piano comunitario, trova perplesso o decisamente sfavorevole il Governo.

Confermo quanto ha già preannunciato il relatore, ossia il parere necessariamente negativo sull'emendamento 40.7, tanto più che non si vede per quale motivo operazioni molto semplici, che si affidano a qualunque consumatore dotato di un forno, non possano essere compiute anche da parte di un ristorante, perchè soprattutto di questo si tratta.

In sostanza, ove si possa convergere sul testo della Commissione, l'avviso del Governo non sarebbe a questo punto negativo, più per ragioni tattiche che per intima convinzione, perchè non sono sicuro - devo ripeterlo in coscienza - della conformità comunitaria del previo confezionamento ed etichettatura. Comunque, su questo punto il Governo non insiste a condizione che tutti gli altri proponenti gli emendamenti in questione siano disposti a ritirarli.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, anticipo già che, nel caso in cui non fossero ritirati tutti gli emendamenti, il mio Gruppo voterà contro il loro insieme, affinché venga mantenuto il testo della Commissione, frutto, secondo noi, di un lavoro serio e meditato.

Stante l'assenza del senatore Forcieri, faccio miei gli emendamenti 40.1 e 40.2, annunciandone il ritiro.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 40.3 e 40.4.

LEONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 40.7.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Stante il ritiro di tutti gli emendamenti da parte dei presentatori, il Governo ritira gli emendamenti 40.5 e 40.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Sanzioni per la vendita di prodotti alimentari)

1. L'articolo 18 del decreto-legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 è sostituito dal seguente:

“Art. 18. - 1. *(Sanzioni)*. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

2. Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

3. L'importo relativo alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio”».

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Commercializzazione del sale)

1. È abrogato il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467».

40.0.2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BARBIERI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 40.0.1, del senatore Forcieri, e ne annuncio il ritiro.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, l'emendamento 40.0.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41:

Art. 41.

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/46/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'individuazione dei prodotti a base di latte di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, dovrà farsi esplicita esclusione dei prodotti ottenuti a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, nonchè dei prodotti a base di latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la gelateria, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, negli stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di prodotti destinati alla ristorazione collettiva ed alla somministrazione, ovvero dei

prodotti destinati alla vendita diretta al consumatore allo stato sfuso non confezionati o preincartati;

b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, dovrà farsi riferimento alle produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di origine o delle caratteristiche produttive, nonché delle produzioni che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle medesime in ragione delle peculiari modalità di lavorazione;

c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, dovrà farsi riferimento ad una quantità massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a duecento quintali e ad una quantità di prodotto finito non inferiore ai trenta quintali giornalieri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi» con le altre: «criteri».

41.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nell'individuazione» fino a: «esclusione» con le altre: «in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e, occorrendo, dell'articolo 31 della direttiva, sarà dettata apposita disciplina, anche nel senso della esclusione o limitazione».

41.1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «riferimento» inserire le seguenti: «, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva,».

41.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «riferimento» inserire le seguenti: «, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva,».

41.3

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 41.4 si illustra da sè.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto scusa per la presentazione all'ultimo momento di questi

emendamenti. Si tratta di proposte correttive tendenti ad evitare certe incompatibilità comunitarie e che, ad avviso del Governo, non incidono sulla sostanza del testo, su cui l'Esecutivo si è già espresso favorevolmente in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 41.4 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi:

Art. 42.

(Vendita dei prodotti sfusi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 43.

*(Materiali ed oggetti destinati a venire
a contatto con gli alimenti)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, è sostituita dalla seguente:

«c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità».

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 44.

(Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è abrogato.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 45.

(Regolamentazione dei prodotti)

1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 46.

(Esportazioni di carburanti)

1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole: «Essi non possono essere esportati» sono sostituite dalle seguenti: «Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 47.

(Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto)

1. L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunità europea non costituisce attuazione dell'invenzione».

2. Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

«Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunità europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 48.

*(Fornitura di linee affittate su reti pubbliche
di telecomunicazione: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;

b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa;

c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 49.

(Transito di gas naturale sulle grandi reti)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli

obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 50.

(Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole)

1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 51.

(Esplosivi per uso civile: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunità europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;

b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della direttiva sia rilasciata dal Prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;

c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunità europea sia soggetta, per la parte di transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del Prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;

d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della direttiva;

e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività;

f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli

esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;

g) disciplinare la domanda ed il procedimento di accertamento della conformità degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;

h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalità stabilite dal decreto di cui alla lettera r);

i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h) del presente comma;

l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi già riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformità, la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovrà essere apposta nei modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;

n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformità dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorità il riesame della domanda;

o) prevedere la possibilità che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformità e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;

p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;

q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;

r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonché quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;

s) prevedere che, con decreto del Ministro dell'interno, siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 12 della direttiva.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52:

CAPO VIII

RELAZIONI CON LA COMUNITÀ

Art. 52.

(Sviluppo della formazione comunitaria)

1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attività delle Comunità europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.

2. Il Comitato è assistito dalle strutture del Dipartimento e può valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.

3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.

4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attività del Comitato.

Su questo articolo sono stati presentati e successivamente ritirati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In particolare, il Comitato dovrà assumere specifiche iniziative nei seguenti settori:

- a) formazione della legislazione comunitaria e ravvicinamento delle legislazioni nazionali, nell'ambito della semplificazione amministrativa e della piena applicazione del principio di sussidiarietà;
- b) istituzioni europee;
- c) politica sociale e formazione;
- d) politica economica comune e relazioni con il sistema delle imprese;

- e) politica agricola comune;
- f) politica dell'ambiente».

52.1

SAPORITO, TANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In particolare, il Comitato dovrà assumere specifiche iniziative nei seguenti settori:

- a) formazione della legislazione comunitaria e ravvicinamento delle legislazioni nazionali, nell'ambito della semplificazione amministrativa e della piena applicazione del principio di sussidiarietà;
- b) istituzioni europee;
- c) politica sociale e formazione;
- d) politica economica comune e relazioni con il sistema delle imprese;
- e) politica agricola comune;
- f) politica dell'ambiente».

52.2

IL RELATORE

Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53:

Art. 53.

(Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo)

1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato o irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.

2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilità del Fondo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54:

Art. 54.

(Disposizione finale)

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica ai rapporti tra le regioni, le province autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sedi diverse da quelle delle istituzioni della Comunità europea.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54.

*(Rapporti tra le regioni e le province autonome
e le istituzioni della Comunità europea)*

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni e le province autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunità europea».

54.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, l'effettivo intento dei presentatori del nuovo testo dell'articolo 54 approvato in Commissione era nel senso di eliminare l'intesa governativa, l'autorizzazione del Governo per le missioni all'estero presso organismi comunitari riguardanti le regioni e le province autonome. Peraltro il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 non riguarda solo l'intesa, ma anche la potestà governativa di indirizzo e coordinamento. A questo proposito, posso fin d'ora accennare che è in corso di approvazione, con il consenso di tutte le regioni italiane, una direttiva riguardante l'attività delle regioni all'estero, anche nel rapporto con la Comunità europea. Pertanto, l'approvazione del disposto limitativo che il Governo propone con questo emendamento è nell'interesse delle regioni stesse, affinché la direttiva in corso di approvazione possa avere una base legislativa sicura.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Conseguentemente a queste precisazioni, il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 54.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

“1. Al fine di salvaguardare, in materia di agricoltura biologica, l'omogeneità del regime giuridico vigente sul territorio nazionale si dispone:

a) fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni, sono riconosciuti validi tutti gli atti svolti dagli organismi di controllo riconosciuti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee Guce n. C 284 del 21 ottobre 1993;

b) fino all'emanazione di eventuali nuove disposizioni in materia, per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti disciplinati dal Regolamento CEE resta in vigore quanto stabilito nelle circolari MAF n. GL842 del 27 aprile 1993, n. GL1323 del 28 maggio 1993 e n. GL1599 del 15 giugno 1993”».

54.0.1

GALDELLI, ICARDI, PARISI, GIOLLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIOLLO. Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Il mio parere è contrario.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.0.1, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame della seguente proposta di coordinamento:

Collocare il testo dell'articolo 30 dopo l'articolo 32 (quale articolo 32-*bis*).

L'ultimo capoverso dell'articolo 40 costituisce il capoverso 5 dell'articolo 14 della legge n. 580 del 1967 richiamato dallo stesso articolo 40.

1.

IL RELATORE

La metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» (1533)

«Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (965) d'iniziativa del senatore Pinna e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1533 e 965, relativi alla riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In considerazione dell'andamento della discussione in Commissione del decreto riguardante l'amministrazione delle poste, l'esame di questi disegni di legge è rinviato.

Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione

ZUFFA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare l'interrogazione 3-00928, che ho presentato qualche tempo fa, riguardo ad una circolare emanata dal Ministro di grazia e giustizia che modifica il regime delle visite nelle carceri da parte dei parlamentari e dei loro collaboratori. Ho presentato quella interrogazione per sollevare due questioni. In primo luogo, ritengo che non si possa modificare attraverso una circolare ciò che una legge ha stabilito. In secondo luogo, sostengo che il regime più restrittivo nei confronti dei collaboratori dei parlamentari - soprattutto se si tratta di collaboratori giornalisti -

produce un effetto particolarmente negativo in questo momento di grave disagio nelle carceri, perchè obiettivamente limita il diritto-dovere dei parlamentari di vigilare nelle carceri e impedisce che di questa realtà si abbia conoscenza anche all'esterno. Un controllo anche dell'opinione pubblica su quello che avviene nelle carceri ritengo sia necessario al fine di salvaguardare la dignità dei detenuti.

Aggiungo che, dopo che ho presentato questa interrogazione, è avvenuto un fatto che concretamente conferma le preoccupazioni che nella stessa avevo avanzato. La scorsa settimana, un assessore regionale e un consigliere regionale toscani si sono presentati, insieme con i loro collaboratori dell'ufficio stampa, nel carcere di Sollicciano. Non sono stati fatti entrare i collaboratori: avrebbero dovuto firmare una dichiarazione nella quale affermavano che non avrebbero svolto attività giornalistiche, il che evidentemente è contro la loro attività presso l'ufficio stampa; nel concreto, neppure l'assessore e il consigliere regionali sono entrati nel carcere. Quindi, è venuto meno il diritto-dovere dei parlamentari e dei consiglieri regionali di esercitare la vigilanza sulla situazione dei detenuti all'interno delle carceri.

Ritengo che la questione sia molto seria soprattutto - lo ripeto - in questo momento in cui la situazione dei detenuti nelle carceri è esplosiva. Pertanto, chiedo che al più presto il Ministro di grazia e giustizia venga a rispondere in Senato su tale questione.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà affinché il Ministro di grazia e giustizia risponda all'interrogazione alla quale la senatrice Zuffa ha fatto riferimento e che tratta di un tema già toccato in quest'Aula.

GRANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRANELLI. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta del Governo all'interpellanza 2-00402 che 15 giorni fa ho presentato insieme a 35 senatori del mio Gruppo, concernente la privatizzazione della Nuovo Pignone.

Mi meraviglia la scarsa sensibilità dimostrata dal Governo nei confronti del Parlamento poichè, come è noto, quando un decimo di senatori sottoscrive un'interpellanza si adotta la procedura abbreviata, in base alla quale la risposta del Governo entro 15 giorni è un atto dovuto.

Pertanto, signor Presidente, la pregherei di intervenire presso il Governo in tal senso; in caso contrario, dovremmo richiamare l'applicazione dell'articolo 156-bis del Regolamento, che prevede la possibilità di dedicare una seduta supplementare alla trattazione di tale interpellanza alla quale il Governo è tenuto a rispondere.

PRESIDENTE. Senatore Granelli, sottoporro la questione alla Conferenza dei Capigruppo, che è già stata convocata per mercoledì prossimo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 30 novembre 1993**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1648).

2. Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattito a distanza (1167).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- GOLFARI ed altri. - Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1163).

- ANDREINI ed altri. - Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1174).

- LAMA ed altri. - Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298).

- PARISI Vittorio ed altri. - Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410).

La seduta è tolta (ore 12,35).

Allegato alla seduta n. 256**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, presentazione di relazioni**

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 19 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25-*quiquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la relazione – approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 5 ottobre 1993 – sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia, unitamente alle note integrative presentate in data 4 novembre 1993, rispettivamente, dal deputato Cafarelli e dai deputati Galasso e Tripodi (*Doc. XXIII*, n. 7).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 24 novembre 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

CAPPELLI. – «Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell'Interporto» (1675).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale» (1613), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: COLOMBO SVEVO ed altri. – «Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica» (292-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente, con delega per i problemi delle aree urbane, ha trasmesso, con lettera in data 19 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, la prima relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale, esaminata dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 1993 (*Doc. CXXVI*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Cappiello ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00928, dei senatori Zuffa ed altri.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 54.

Interrogazioni

BOFFARDI, PARISI Vittorio. – *Ai Ministri dell'ambiente e della difesa.* – Premesso:

che il Parco naturale del Gran Sasso costituisce una importante acquisizione per le popolazioni locali anche in termini di rilancio della economia;

che nel regolamento del Parco, come in ambiti protetti similari, è vietato l'uso di polvere da sparo;

che nella perimetrazione del Parco è risultato incluso il poligono di Monte Ruzzo;

che le popolazioni locali hanno più volte manifestato la loro ferma opposizione contro il poligono e l'uso a scopo militare del Parco,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire in tempi rapidi per risolvere alla radice la situazione di tensione che si è creata e di eliminare tale poligono incompatibile con le finalità del Parco.

(3-00933)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nello scorso mese di giugno in provincia di Sondrio erano stati nominati un centinaio di commissari d'esame;

che a causa della indisponibilità di una ventina di questi il provveditore dottor Gaetano Martucci ha provveduto alla loro sostitu-

zione nominando persone di cui nessuna residente nella regione Lombardia,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non siano stati interpellati docenti della provincia di Sondrio o di province limitrofe i cui elenchi erano senz'altro disponibili presso il provveditorato;

se non si ravvisino gli estremi per l'allontanamento dall'incarico del suddetto funzionario per tale atto discriminatorio che va ben al di là del puro fatto economico e che ha creato comprensibile malumore negli insegnanti della provincia di Sondrio.

(4-04894)

PAINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che la nomina del personale ATA (segretarie, bidelli, aiutanti tecnici, eccetera) delle scuole di ogni livello della provincia di Sondrio è avvenuto con notevole ritardo causando disagi ai docenti e agli stessi studenti;

che analogo ritardo si è verificato nelle nomine degli insegnanti, conclusesi solo a metà novembre dopo ripetute proteste degli studenti e l'intervento delle forze dell'ordine chiamate dagli insegnanti di educazione fisica a causa dell'ennesimo rinvio per l'assegnazione degli incarichi;

che tali disfunzioni sono dovute alla scarsa presenza in loco del dottor Gaetano Martucci, titolare del provveditorato agli studi di Sondrio, che pare ricopra altri incarichi al di fuori della provincia,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare il ripetersi di situazioni di disagio e il diffondersi del malumore che già serpeggia nell'ambito scolastico.

(4-04895)

PAINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che il provveditore agli studi di Sondrio dottor Gaetano Martucci fa uso dell'auto di Stato con relativo autista nel tratto Sondrio-Milano e viceversa per i suoi periodici rientri al comune di residenza;

che le città di Sondrio e Milano sono servite da un efficiente e puntuale trasporto ferroviario, che potrebbe essere utilizzato anche dal suddetto funzionario,

l'interrogante chiede di sapere se l'uso dell'auto e dell'autista di cui in premessa risponda a reali esigenze d'ufficio e soprattutto se sia in sintonia con la politica di risparmio e rigore richiesta a tutta la pubblica amministrazione e che viene imposta alla generalità dei cittadini.

(4-04896)

BOSCO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. - Premesso:

che da indiscrezioni rilevate nell'ambito dell'ufficio del catasto di Udine risulta che l'ingegnere capo dell'ufficio, dottor Domenico Starna,

è metodicamente assente con presenze medie di un giorno e mezzo alla settimana;

che dalle medesime fonti risulta che, nelle sporadiche apparizioni del capo ufficio, i funzionari – specie quelli della seconda e quarta sezione – non hanno modo alcuno di affrontare con il primo dirigente le tematiche relative al funzionamento dell'ufficio ed alla conduzione dei servizi;

che risulta altresì che gli incentivi relativi alla produttività degli uffici siano distribuiti, *oves et boves*, senza tener conto della produttività dei singoli dipendenti, vanificando così il progetto per il miglioramento della produttività dell'ufficio tecnico erariale con conseguente sconcerto e disaffezione anche da parte di coloro che profondono maggior impegno,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di verificare se quanto sopra riportato sia vero e in caso affermativo di far conoscere quali provvedimenti si vogliano adottare nei confronti del dirigente in questione.

(4-04897)

NAPOLI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nella provincia di Reggio Calabria non sono stati ancora effettuati i pagamenti delle forniture dei farmaci relativi all'anno 1992 e al primo semestre 1993;

che nonostante tale notevole ritardo i farmacisti hanno garantito comunque l'assistenza diretta onde evitare spiacevoli quanto comprensibili disagi alle popolazioni interessate;

che la situazione economico-finanziaria della categoria, in particolare per coloro che garantiscono farmacie rurali, è diventata quanto mai insostenibile perchè le banche non elargiscono più crediti e i grossisti non forniscono più medicinali se non viene saldato quanto a loro già dovuto;

che i farmacisti minacciano gravi azioni di protesta che possono consistere nel non adempiere agli obblighi fiscali e, cosa ancora più grave, nel non assicurare più l'assistenza diretta;

ritenuto che il passaggio alla forma indiretta potrebbe provocare reazioni non controllabili da parte delle popolazioni interessate, già provate da una diffusa disoccupazione e con il reddito *pro capite* più basso d'Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di risolvere una situazione che, per molteplici aspetti, sta diventando grave ed insostenibile e rischia di sfociare in forme di protesta non facilmente controllabili.

(4-04898)

BOFFARDI. – *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* – Premesso che il cantiere navale Mostes di Genova Prà che opera nel litorale da intere generazioni è gravemente danneggiato dalla costruzione del porto di Prà-Voltri e dalle infrastrutture ad esso collegate;

considerato che questa condizione di danno ha già provocato licenziamenti conseguenti a un calo e a difficoltà nella produzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per operare condizioni di favore nel canone di concessione del demanio marittimo nonchè definire con urgenza il sito, nell'ambito del costruendo porto, ove collocare definitivamente il cantiere Mostes e altri cantieri adiacenti (ad esempio Zippo) per i quali il comune ed il Consorzio autonomo del porto si sono impegnati da tempo;

quali intendimenti al riguardo abbia il Ministro in indirizzo.

(4-04899)

STEFÀNO, LORETO. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* - Premesso che presso la scuola elementare «Giovanni Pascoli» di Castellaneta (Taranto) negli anni scorsi su una popolazione scolastica di circa 800 bambini solo 4 o 5 erano portatori di *handicap*;

considerato che quest'anno risultano iscritti ben 20 alunni portatori di *handicap* contro i 4 o 5 degli anni precedenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia stata rispettata la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, ovvero se gli accertamenti relativi allo stato di *handicap* siano stati effettuati dalla commissione medica dell'USL e non da altri e se sia stato fatto il controllo annuale come la legge prevede;

quali siano le patologie prevalenti nel riconoscimento di *handicap*;

come si intenda affrontare l'emergenza che inevitabilmente si è venuta a creare;

come si intenda eventualmente prevenire le patologie che hanno portato a un così alto numero di bambini handicappati.

(4-04900)

BOFFARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il comparto industriale savonese soffre da anni una gravissima crisi con chiusura di aziende e centinaia e centinaia di licenziamenti e messa in cassa integrazione e nelle liste di mobilità;

considerato che tale crisi ha coinvolto ampi settori del terziario,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario includere la provincia di Savona tra le zone in declino industriale previste dall'Obiettivo 2 della CEE nonchè se non si ritenga di avviare un programma di intervento pubblico teso a favorire la ripresa produttiva e occupazionale di tale area.

(4-04901)

STRUFFI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che sulla rivista «La provincia di Frosinone» n. 1 del 1º gennaio 1991 vennero pubblicati due articoli con servizio fotografico di Alessandro Tanzilli e Luigi Ricciardi, dai titoli: «La Villa dei Misteri. Un alchimista a Casalvieri» e «Esoterismo e alchimia nei cartigli di Vincenzo Fanelli a Casalvieri»;

che in detti articoli veniva evidenziato il valore di un antico palazzo in contrada Colle Fosse, nel comune di Casalvieri in provincia di Frosinone, la cui facciata, di indubbio valore artistico ed allegorico, deve essere conservata e protetta;

che tale opera risale al 1814, come si evince da due cartigli esoterici, incastonati nelle arcate laterali del palazzo stesso (Vincentius Fanelli Theosophiae amator fidelis et Medicinae utriusque AD Doctor 1814);

che le intere facciate in travertino sono istoriate con simboli ed illustrazioni del mondo alchemico di ottima fattura, anche con riferimenti al mondo delle scienze e della Kabala;

che l'insieme costituisce, pertanto, un notevole patrimonio di indubbio valore artistico ed ambientale da tutelare con interventi ulteriori di ricerca, con eventuali restauri ed opere di consolidamento,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche con proprio decreto, affinché venga inserita l'opera di cui trattasi nell'elenco dei beni artistici e culturali da preservare e salvaguardare.

(4-04902)

GAROFALO, SPOSETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che a molti contribuenti è pervenuto un bollettino spedito dalla rivista «Rassegna di fisco e finanze - contributi e tasse»;

che il bollettino è finalizzato a sollecitare l'abbonamento alla rivista tramite versamento per conto corrente postale;

che l'invito, anche per la veste grafica scelta, è formulato in modo tale da ingenerare un possibile equivoco;

che, più precisamente, fasce di contribuenti meno esperte ed attente possono essere indotte a considerare il sollecito come proveniente dal Ministero delle finanze e attinente ad un obbligo di versamento all'erario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga fondata la preoccupazione di cui sopra;

quale iniziativa intenda assumere per evitare un possibile raggirio nei confronti dei cittadini.

(4-04903)

PAINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che nelle scuole della provincia di Sondrio si sono verificati notevoli disagi per il ritardo nelle nomine del personale insegnante e ATA causato dalle frequenti assenze del provveditore agli studi dottor Gaetano Martucci, l'interrogante chiede di conoscere quali altri incarichi il suddetto funzionario ricopra nella pubblica amministrazione e il numero delle ore straordinarie che nel corso del corrente anno gli sono state retribuite.

(4-04904)

ZUFFA, BETTONI BRANDANI. – *Al Ministro della sanità.* – Considerato:

che dall'osservazione della pratica clinica nei dipartimenti di emergenza cardiologica emerge come dato incontrovertibile la necessità di consentire agli infermieri professionali specializzati l'esecuzione di tutti gli interventi necessari alle prestazioni di urgenza, compresa la defibrillazione;

che il possesso delle specifiche conoscenze necessarie, da parte del personale infermieristico specializzato, per le suddette attività deve essere certificato dal responsabile sanitario del servizio di appartenenza; visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, titolo II (Mansioni dell'infermiere professionale specializzato);

il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), che all'articolo 10 amplia la gamma delle prestazioni che il personale infermieristico professionale nello svolgimento del servizio di emergenza può essere autorizzato a praticare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare una circolare, atta a consentire l'esplicazione puntuale di suddette attività al personale infermieristico specializzato.

(4-04905)

BETTONI BRANDANI, BRESCIA, ZUFFA, TORLONTANO, STEFANO. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1993 che ha istituito la nuova commissione di studio sul nomenclatore tariffario protesi;

considerato:

che non appaiono chiari i criteri che sono stati usati per dare rappresentanza alle istanze effettive dell'associazionismo e delle figure professionali impegnate nella riabilitazione, all'interno della suddetta commissione;

che occorre che tale commissione lavori alla formulazione di un nuovo nomenclatore tariffario protesi tramite revisioni trasparenti, chiari dati di spesa, criteri di qualità ed efficacia condivisi da esperti ed operatori, così come già accade negli altri paesi della CEE;

che non risultano pienamente condivisibili le scelte e le nomine fin qui effettuate per la suddetta commissione, sia perchè fin da ora contestate dalla costituenda Federazione nazionale contro l'*handicap* che riunisce le più importanti associazioni che operano in favore delle persone disabili, sia perchè scarsamente rappresentative delle esperienze professionali e tecniche presenti nel Servizio sanitario pubblico,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno provvedere al più presto ad un recupero di tali determinanti rappresentatività e competenze tecniche, dando sollecita attuazione alle esigenze delle persone affette da *handicap* e bisognose di ausili.

(4-04906)

PROCACCI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che a Solofra (Avellino) sorgono attualmente, in base ai dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, circa 200 concerie (circa 130 in base ai dati del Consorzio disinquinamento Solofra) e che esse scaricano 12.000 metri cubi al giorno di reflui nel torrente Solofrana;

che gli scarichi conciari provocano un inquinamento, sia di natura organica sia inorganica, che deriva dalle sostanze rimosse dalla pelle grezza nelle fasi di preparazione della concia (sangue, letame, sudiciume, peli) e dagli additivi chimici impiegati nella lavorazione e mai completamente trattiene dalle pelli (sali di cromo, tensioattivi, formaldeide, tannino, calce, eccetera) e che dunque tali scarichi si presentano torbidi, putrescibili, di odore nauseabondo, intensamente colorati e ricchi di sostanze solide sospese e disciolte;

che in base alla legge n. 853 del 1971 sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la successiva delibera emanata dal CIPE il 4 agosto 1978 furono affidate alla Cassa per il Mezzogiorno l'elaborazione e la realizzazione del Progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli, noto come PS3, e che in tale progetto la valle del Solofrana rientrava nel sub-sistema del bacino imbrifero del fiume Sarno e nel comprensorio n. 10 Alto Sarno;

che gli interventi previsti nel comprensorio Alto Sarno comprendevano le seguenti opere: un depuratore chimico-fisico, centralizzato, ubicato a Solofra; un impianto di depurazione consortile situato a Mercato San Severino (Salerno); una rete di collettori comprensoriali; la deviazione del torrente Solofrana per la costruzione del depuratore chimico-fisico;

che l'impianto di Mercato San Severino, del tipo biologico anaerobico a fanghi attivi, nell'impostazione progettuale doveva integrarsi con quello chimico-fisico di Solofra formando un unico impianto di depurazione;

che nel comprensorio Alto Sarno sono state ad oggi realizzate le seguenti opere: l'impianto pre-trattamento chimico-fisico, entrato in funzione nel luglio del 1986; gran parte della rete dei collettori comprensoriali, le prime fasi del trattamento dell'impianto di Mercato San Severino;

che nella scelta progettuale fu stabilito di utilizzare il sistema di collettamento per convogliare i reflui inquinati di Solofra a Mercato San Severino e che l'uso di tale rete di collettori, visti i rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico attualmente in atto nel bacino del Sarno e la scomparsa di quelle acque che avrebbero dovuto scorrere pulite nel Solofrana, comporterebbe il prosciugamento di tutto il tratto iniziale del torrente;

che alcuni dei principali parametri che caratterizzano l'effluente del depuratore di Solofra, come riportato in numerose pubblicazioni scientifiche, hanno mediamente i seguenti valori in mg/l: COD 1300-2200; solidi sospesi totali mai superiori a 200; N-NH₄ 70-150; cromo 0,5-1; cloruri 3200-3800; solfati 1000-1200; solfuri 1-3; tensioattivi anionici (MBAS) 60-80; tensioattivi non ionici 100-250; il cromo rientra nei limiti della tabella A della legge n. 319 del 1976, i solidi

sospesi totali rientrano nei limiti della tabella C, mentre i limiti della legge n. 319 del 1976 vengono superati da COD, N-NH₄, cloruri, solfati, solfuri, tensioattivi;

che in base alle analisi biologiche, effettuate da Legambiente nel corso dell'Operazione fiumi 1993, risulta che nessun macroinvertebrato è più presente nei sedimenti del torrente Solofrana e che esso può dunque essere ritenuto azoico;

che tale condizione di azoicità può essere attribuita anche agli elevatissimi valori in cloruri delle acque (che da alcune analisi risultano anche superiori a 6.000 mg/l);

che a seguito della chiusura di alcune concerie da parte della magistratura il direttore tecnico del Consorzio disinquinamento Solofra decise di utilizzare parte delle vasche dell'impianto chimico-fisico per avviare una depurazione biologica, onde uniformarsi alle normative sugli scarichi; tale trattamento, pur riducendo i valori di COD, BOD e tensioattivi, non riesce a riportare i valori degli inquinanti entro i limiti di legge;

che una recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato ha bocciato l'impostazione progettuale del PS3 stabilendo che l'impianto di depurazione di Solofra deve rilasciare nel Solofrana reflui che rispettino i limiti imposti dalla vigente legislazione ed ha bloccato i lavori dell'impianto previsto a Mercato San Severino;

che anche qualora l'impianto biologico di Mercato San Severino fosse andato in funzione esso non avrebbe potuto rilasciare nel Solofrana reflui che rispettassero i limiti di legge in quanto non era stato previsto l'abbattimento dei cloruri e dei solfati;

che le acque del Solofrana alimentano le falde sotterranee e, dunque, gli inquinanti in esse contenuti possono raggiungere acque utilizzate a scopo idropotabile, esponendo a grave rischio sanitario coloro che consumano gli ortaggi con esse irrigati;

che da indagini epidemiologiche svolte sul comprensorio conciario solofrano-montorese dalla USL n. 3 della Campania, in collaborazione con l'Università degli studi di Napoli e l'Istituto superiore di sanità, è emerso un eccesso significativo di mortalità per tumori del tratto respiratorio, delle vie urinarie e renali, pancreatici, del cavo orale, del sistema linfatico negli addetti alla concia;

che le concerie non sono dotate di sistemi di abbattimento per inquinanti gassosi quali idrogeno solforato, ammoniaca, solventi;

che da analisi effettuate dal Servizio di controllo dell'inquinamento ambientale della USL n. 44 di Napoli sono stati riscontrati valori costantemente sopralimitali di idrogeno solforato nei pressi del depuratore centralizzato con punte di 483 mcg/m³ (il limite consentito è di 100 mcg/m³);

che gli abitanti dei comuni di Montoro Superiore ed Inferiore, che vivono a valle dell'impianto di depurazione di Solofra, dichiarano di essere esposti, per molte ore al giorno, a concentrazioni di questi inquinanti gassosi tali da provocare loro gastriti, cefalee, nausea e, vista la diretta esposizione della popolazione, già da tempo si sarebbe dovuto provvedere almeno al rilievo quantitativo di tali gas,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni;

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo adotteranno per non esporre ad ulteriori gravi rischi di mortalità e di epidemie infettive le popolazioni dell'area solofrana e come intendano procedere nei confronti di quegli inquinatori che a distanza di tanti anni non hanno ancora provveduto ad adeguarsi alle norme stabilite dalla vigente normativa.

(4-04907)

FOSCHI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che la pratica di equo indennizzo, relativa al maresciallo maggiore Torquato Cerciello, nato a Somma Vesuviana (Napoli) il 21 gennaio 1919, è stata trasmessa dal Ministero della difesa con elenco n. 35 del 25 febbraio 1993 al comitato pensioni privilegiate ordinarie;

tenuto conto che trattasi di un caso personale e familiare di particolare bisogno;

constatato che la pratica si trascina ormai da lungo tempo, l'interrogante chiede di conoscere le cause per le quali a tutt'oggi non sia stato ancora definito il caso pensionistico in argomento.

(4-04908)

FAGNI, SARTORI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che è in discussione un disegno di legge sulla trasformazione dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico in attesa di definirla come società per azioni;

che questa trasformazione e l'esame recente del bilancio del Ministero delle poste, risultato largamente deficitario, hanno fatto esprimere valutazioni sul complesso del personale ritenuto eccedentario,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano state le motivazioni per cui si è ritenuto di mantenere in piedi il concorso per 80 «consiglieri amministrativi»;

se risponda al vero che alcuni partecipanti al concorso avevano conosciuto in anticipo i titoli dei temi scritti;

se quelle sopradette siano state le motivazioni che hanno fatto sospendere il concorso rinviando la prova orale e che hanno fatto consegnare gli atti al giudice Cordova.

(4-04909)

TABLADINI, SPERONI, CAPPELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che non si può totalmente escludere che rapporti di particolare attrazione morbosa possano insorgere tra avvocati difensori e imputati;

che in particolare nel corso del cosiddetto processo Cusani-Enimont non si può escludere che tali rapporti di particolare attrazione si siano verificati;

che non si può totalmente escludere che spesso rapporti di influenza tra persone con quozienti intellettivi appartenenti ad una stessa scala, ma con misure diverse, possono portare a situazioni che minacciano il sacrosanto diritto alla difesa,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga si possano assumere per scongiurare che tali pericoli si verifichino e che ne risultino danneggiati gli stessi imputati, nonchè per far cessare totalmente ogni diceria sull'argomento.

(4-04910)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00933, dei senatori Boffardi e Parisi Vittorio, sull'inclusione di un poligono di tiro nell'area del Parco naturale del Gran Sasso.

